

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVI LEGISLATURA**

---

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in  
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117)**

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **G100**

**BALDASSARRI**

Il Senato in sede di esame del disegno di legge 1117 e connessi in materia di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

considerato

che l'attuazione del decentramento fiscale e dell'autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali costituisce una riforma strutturale dell'ordinamento fiscale e finanziario della repubblica;

che la assegnazione delle risorse finanziarie derivanti dal complesso delle entrate statali, regionali e locali è funzionale allo svolgimento di compiti e funzioni previsti nelle materie di competenza;

che è emerso nel corso del dibattito la consapevolezza dell'esigenza di rivedere le disposizioni concernenti il riparto delle funzioni legislative delle regioni per i settori a carattere strategico nazionale,

auspica l'approvazione nel corso della legislatura di una modifica dell'articolo 117 della Costituzione finalizzata ad assegnare alla legislazione esclusiva dello Stato le materie delle grandi reti di trasporto e di navigazione e della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

## EMENDAMENTI

### Art. 1.

#### 1.2

VITALI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1.

*(Finalità)*

1. La presente legge definisce i principi e criteri direttivi per l'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, disciplinando il sistema di finanziamento delle regioni e degli enti locali nel rispetto dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa garantita dalla Costituzione ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni, nonché dei principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da superare gradualmente, per tutti i livelli istituzionali, il criterio della spesa storica, con la finalità di:

a) ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale;

b) trasferire alle istituzioni più vicine ai cittadini le decisioni di entrata e di spesa in campi fondamentali dell'intervento pubblico, garantendo a queste istituzioni gli spazi di autonomia necessari per interpretare le diverse esigenze dei cittadini sul territorio;

c) utilizzare meglio le risorse derivanti dalle imposte versate dai cittadini, obbligando le pubbliche amministrazioni a standard di efficienza verificabili;

d) concentrare l'attività delle istituzioni, in ambito sia nazionale che locale, sui livelli e sulla qualità dei servizi pubblici offerti a cittadini e imprese;

e) modernizzare l'amministrazione pubblica, centrale e locale, rafforzare i governi di prossimità nella capacità di fornire i beni pubblici e sostenere i servizi fondamentali sul territorio;

f) semplificare il sistema tributario, ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti, rendere più efficiente l'amministrazione dei tributi,

coinvolgere i diversi livelli istituzionali nell'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nonché al coordinamento dell'attività di riscossione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge:

a) detta le regole per il coordinamento della finanza pubblica e stabilisce i criteri per l'istituzione e l'applicazione di tributi propri da parte dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni al fine di garantire l'armonia e la coerenza del sistema di imposizione fiscale;

b) disciplina i caratteri e le modalità di riparto delle risorse da assegnare agli enti territoriali con finalità perequative ai sensi del terzo comma dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando l'integrale finanziamento del normale svolgimento delle funzioni ad essi attribuite ai sensi del quarto comma del medesimo articolo;

c) indica i criteri direttivi per l'attribuzione di risorse aggiuntive e per l'esecuzione di interventi speciali da parte dello Stato in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per le finalità enunciate dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione».

---

### 1.3

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Ambito di intervento*). – 1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione nel quadro della completa attuazione delle norme relative al riparto di competenze legislative e funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione.

2. La presente legge assicura autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni rispettando i principi di proporzionalità, di solidarietà, di coesione sociale, nonché l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli amministratori; garantisce la introduzione progressiva di nuovi criteri per la copertura degli oneri relativi all'espletamento delle funzioni fondamentali attribuite a regioni ed enti locali che consentono il superamento della spesa storica.

3. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

4. La presente legge disciplina altresì il funzionamento e il finanziamento di Roma capitale».

---

**1.700**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.701**

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**1.702**

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, dopo le parole: «agli articoli 14,» inserire le seguenti: «17, 18».*

---

**1.500**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «e 24».*

---

**1.0.500**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Delega per l'attuazione dell'articolo 118 della Costituzione)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

2. I decreti di cui al comma 1 devono assicurare una chiara descrizione delle funzioni conferite e la individuazione dei trasferimenti di risorse umane e strumentali per garantire l'esercizio delle funzioni amministrative.

3. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 le regioni non provvedano al trasferimento delle funzioni amministrative in favore di comuni, province e città metropolitane, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 118 della Costituzione, il Governo è delegato ad emanare, entro i successivi dodici mesi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi per l'individuazione delle funzioni regionali da trasferire ai predetti enti locali, le cui disposizioni si applicano sino all'entrata in vigore della legge regionale.

4. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

---

## 1.0.501

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

### Art. 1-ter.

*(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di comuni, province e città metropolitane.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, si provvede, altresì, nell'ambito della competenza legislativa dello Stato, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1993, n. 281, di seguito denominata «Conferenza Unificata», da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione degli schemi medesimi, sono trasmessi alla Camere per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza unificata e alle Camere per il parere definitivo, da rendere, rispettivamente, entro trenta e quarantacinque giorni dalla trasmissione dei testi medesimi.

4. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, l'autonomia e le competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117, 118 della Costituzione nonché la valorizzazione della potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

b) individuare le funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordinamento della Repubblica per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali ed imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte, nonché della particolarità della città di Roma, capitale della Repubblica;

c) valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocatione delle funzioni fondamentali in modo da assicurare l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

d) prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

e) procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione e il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

*f)* adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, ed in particolare della città di Roma, capitale della Repubblica, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessate;

*g)* individuare e disciplinare gli organi di governo delle città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

*h)* definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

*i)* mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui sistemi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti;

*l)* valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

*m)* garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale;

*n)* indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

*o)* rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dai decreti legislativi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire».

---

**Art. 2.**

**2.524**

ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Contenuti)*

1. Per le finalità indicate all'articolo 1, il Governo, tenendo conto dei risultati, dei confronti e delle valutazioni compiuti dalla Commissione di cui all'articolo 3 è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la riorganizzazione dell'ordinamento finanziario dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, aventi ad oggetto:

a) le regole fondamentali cui devono attenersi i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni per garantire l'armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché quelle relative al coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario degli enti territoriali anche in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

b) le regole di coordinamento della finanza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni in relazione ai vincoli posti dall'Unione europea e dai trattati internazionali;

c) i criteri per la ripartizione dei poteri legislativi tra lo Stato e le regioni in materia di tributi locali;

d) i tributi propri dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e i caratteri dell'autonomia tributaria degli stessi enti;

e) la tendenziale correlazione tra i tributi di cui alla precedente lettera d) e il beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilità finanziaria e amministrativa;

f) i criteri per la determinazione delle aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali;

g) l'entità e le regole di variazione dei fondi perequativi, i criteri del loro riparto tra i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni, i criteri per la definizione del concorso della fiscalità generale



alla perequazione e le aliquote di compartecipazione al gettito dei tributi erariali che alimentano tali fondi;

*h)* i presupposti e le condizioni in presenza dei quali lo Stato può promuovere iniziative speciali per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

*i)* le procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi stabiliti in relazione ai vincoli comunitari ai sensi della lettera *b)*, nonché gli interventi da porre in atto in tale caso;

*l)* la struttura del finanziamento della città di Roma, capitale della Repubblica;

*m)* la struttura del finanziamento delle città metropolitane.

2. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 del presente articolo sono predisposti con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 2, 6, 6-bis, 7, 7-bis e 8 e del comma 3 del presente articolo.

3. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega conferita dal comma 1 stabiliscono i termini e le modalità di entrata in vigore della nuova normativa, in relazione all'assegnazione delle funzioni amministrative a enti o a livelli di governo diversi da quelli cui spetta la competenza legislativa. Il Governo, nella predisposizione dei medesimi decreti legislativi, è delegato a coordinare la normativa da essi introdotta con quella prevista dalla legislazione vigente per i comuni, le province e le regioni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», per l'acquisizione dell'intesa prevista dall'articolo 8 comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da esprimere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema.

---

## 2.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, entro i dodici mesi successivi, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, per assicurare, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica e la defi-

nizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, Città metropolitane e regioni.».

---

## **2.4**

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

## **2.5**

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».*

---

## **2.6**

VICARI

*Al comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «dodici».*

---

## **2.500**

ZANDA

*Al comma 1, sostituire le parole: «attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione» con le seguenti: «nel rispetto dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e dei criteri di perequazione di cui alla presente legge».*

---

## 2.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

*Al comma 2, dopo le parole: «i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo» inserire le seguenti: «sono adottati nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e».*

---

## 2.700

BARBOLINI

*Al comma 2, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «definizione, nell'ambito del Documento di programmazione economico-finanziaria, dell'obiettivo programmatico di pressione fiscale complessiva e del corrispondente riparto del prelievo fiscale tra i vari livelli di governo;*

*e dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) garanzia che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:

a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;

b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;

c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività;».

---

## 2.701

BARBOLINI

*Al comma 2, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: «garanzia che, entro i due anni successivi alla data di adozione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, la pressione fiscale complessiva non superi il livello raggiunto nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge e che, trascorso tale periodo, essa si riduca rispetto a tale livello, con le modalità e secondo le procedure di coordina-*

mento dinamico di cui all'articolo 17, nonché mediante la riduzione del prelievo fiscale statale, con prioritario riferimento ai seguenti soggetti:

a) lavoratori dipendenti a basso reddito e lavoratori precari e discontinui;

b) famiglie con figli minori e pensionati a basso reddito, con particolare riguardo ai soggetti più esposti all'incapienza fiscale;

c) piccole e medie imprese, attraverso misure orientate al sostegno alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla competitività».

---

## **2.501**

LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) previsione di modelli generali per i tributi regionali e locali che, nel rispetto dell'autonomia dei diversi livelli di governo, assicurino un complesso di garanzie e tutele, coerente e compatibile con quello accordato al contribuente dalla disciplina dei tributi erariali».

---

## **2.528**

MUSI, BARBOLINI

*Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «elusione fiscale;» aggiungere il seguente periodo: «rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n.212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;».*

---

## **2.525**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, sostituire le lettere e) e l) con le seguenti:*

e) previsione di tributi, entrate proprie e compartecipazione al gettito dei tributi riferiti al proprio territorio che assicurino a regioni ed enti locali l'integrale copertura finanziaria delle funzioni pubbliche loro attribuite ai sensi dell'articolo 119, comma 4;

l) per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,

garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale».

---

## **2.13**

VICARI

*Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: «in relazione alle rispettive competenze, secondo il principio di territorialità» con il seguente: «attraverso tributi propri e compartecipazioni al gettito di tributi erariali per la copertura integrale delle funzioni ad essi attribuite».*

---

## **2.502**

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «secondo il principio di territorialità» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto del principio di territorialità di cui dell'articolo 119 della Costituzione».*

---

## **2.702**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera e), ultimo capoverso, aggiungere dopo le parole: «fondo perequativo» le parole: «per i territori con minore capacità fiscale per abitante».*

---

## **2.703**

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «il normale esercizio» con le seguenti: «esercizio a costo standard».*

---

## **2.503**

POLI BORTONE

*Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed all'articolo 2, comma 4, lettere a), b) e c) della legge 5 giugno 2003, n. 131;».*

---

## **2.15**

VICARI

*Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) sostituzione integrale dell'attuale sistema di trasferimenti erariali e regionali con l'introduzione di tributi propri e compartecipazioni, disciplinati da leggi statali e regionali;».

---

## **2.17**

LEGNINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI, LUSI

*Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) per le finalità di cui alla lettera a), valutazione dell'adeguatezza delle dimensioni anagrafiche e territoriali degli enti locali per l'ottimale svolgimento delle rispettive funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali, con particolare riferimento alla specificità dei piccoli comuni e dei territori montani;».

---

## **2.704**

VITALI, BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con le seguenti:*

«f-bis) determinazione dei costi unitari, degli obiettivi di servizio e quindi dei fabbisogni standard quali costi, obiettivi e fabbisogni, anche con riferimento alle spese di personale, che, valorizzando le migliori pratiche, costituiscano gli indicatori rispetto a cui comparare e valutare l'efficienza dell'azione pubblica nonché i risultati cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni;

f-ter) determinazione degli obiettivi di servizio, ai sensi della lettera precedente, in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma,

lettera *m*) della Costituzione, nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione;

*f*-quater) determinazione dei meccanismi con cui promuovere la convergenza dei diversi territori verso i costo standard, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard, ai sensi della lettera *f*-bis), attraverso un processo dinamico pluriennale denominato "patto per la convergenza", di cui al successivo articolo 17;».

---

## **2.705**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«*f*) derminazione del costo e del fabbisogno standard quale costo o fabbisogno obiettivo che, valorizzando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, tenga conto della diversità economica, territoriale e infrastrutturale di ciascuna Regione. Il costo e il fabbisogno standard così determinati costituiscono l'indicatore rispetto a cui comparare e valutare l'azione pubblica nonché gli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle rispettive funzioni».

---

## **2.706**

DONAGGIO

*Al comma 2, lettera f), sostituire le parole da: «l'efficienza e l'efficacia» fino a: «numero dei residenti» con le seguenti: «il rispetto del rapporto tra qualità dei servizi erogati, della spesa sostenuta e i parametri sul numero dei dipendenti degli enti».*

---

## **2.707**

DONAGGIO

*Al comma 2, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «consentendo una quota di sfioramento del patto di stabilità esclusivamente sul fronte degli investimenti in opere di primaria utilità quali scuole ed infrastrutture;».*

---

**2.708**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera i) sostituire le parole: «coerenza con i» con le parole: «rispetto dei».*

---

**2.504**

POLI BORTONE

*Al comma 2, lettera l) sostituire il punto 1) con il seguente:*

«1) del finanziamento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, così come definite in attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in modo da garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;».

---

**2.18**

PROCACCI

*Al comma 2, la lettera l) sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

---

**2.20**

PROCACCI

*Al comma 2, lettera l), sopprimere il numero 2).*

---

**2.526**

BARBOLINI

*Al comma 2, dopo la lettera l) inserire le seguenti:*

«*l-bis*) subordinazione dell'applicazione dei costi e fabbisogni *standard* come definiti ai sensi della presente legge, all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi per la determinazione dei livelli essenziali delle



prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

*l-ter*) determinazione dei fabbisogni *standard* sulla base: della descrizione qualitativa dei servizi essenziali e delle funzioni fondamentali di cui alla lettera *c*); degli obiettivi quantitativi di copertura stabiliti dalle normative di settore, ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione; della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione. Il percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard* deve essere compatibile con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli comunitari».

---

## 2.23

VICARI

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

---

## 2.24

VICARI

*Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

«*m-bis*) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

---

## 2.25

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

*Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«*m-bis*) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo una limitazione della possibilità di intervento dello Stato e delle Regioni attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

---

**2.26**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:*

«m-bis) rispetto del principio di sussidiarietà nell'esercizio delle funzioni amministrative prevedendo la limitazione dei casi in cui lo Stato e le Regioni procedono attraverso enti, agenzie o società da loro dipendenti;».

---

**2.27**

PROCACCI

*Al comma 2, sopprimere la lettera u).*

---

**2.505**

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) la previsione, nel rispetto dei livelli di pressione fiscale concordati, di tributi incidenti sul medesimo presupposto per livelli di governo differenti, laddove ciò appaia funzionale alla semplificazione del sistema tributario, alla riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, all'efficienza dell'azione amministrativa».

---

**2.709**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere, infine: «nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 53 della Costituzione».*

---

**2.31**

POLI BORTONE

*Al comma 2, alla lettera o) sostituire le parole: «amministrativa; continenza e responsabilità» con le seguenti: «politico-amministrativa».*

---

**2.32**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera o) sopprimere le parole: «continenza e».*

---

**2.506**

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, alla lettera p) sopprimere le parole da: «, con riguardo» fino a: «Stato».*

---

**2.35**

BARBOLINI, STRADIOTTO, MERCATALI

*Al comma 2, lettera p), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al numero 1), dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche»;*

*b) al numero 2), dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al numero 1)».*

---

**2.36**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

*Al comma 2, alla lettera p), apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al punto 1), dopo le parole: «regionali e» inserire la seguente: «anche»;*

*b) al punto 2), dopo le parole: «propria autonomia» inserire le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1)».*

---

**2.37**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera p), punto 1) dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».*

---

**2.38**

VICARI

*Al comma 2, lettera p), punto 1, dopo le parole: «regionali e» aggiungere la seguente: «anche».*

---

**2.507**

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 2, lettera p), numero 2), dopo le parole: «nell'esercizio della propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi istituiti dalle Regioni e ad essi assegnati».*

---

**2.39**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera p), punto 2 dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1».*

---

**2.40**

VICARI

*Al comma 2, lettera p), punto 2, dopo le parole: «propria autonomia» aggiungere le seguenti: «con riferimento ai tributi di cui al punto 1».*

---

**2.34**

POLI BORTONE

*Al comma 2, lettera p) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, commi primo e secondo».*

---

**2.42**

BUBBICO, SBARBATI, ANTEZZA, CHIURAZZI

*Al comma 2, lettera p), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-bis) determinare l'esenzione delle accise sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle imprese con sede legale e operativa nelle regioni interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

---

**2.508**

DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, sostituire la lettera r) con la seguente:*

«r) divieto di operare interventi sulla disciplina dei tributi propri di un differente livello di governo, se non, in caso di tributi attribuiti, prevedendo la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite l'attribuzione di altri tributi e previa quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 4».

---

**2.509**

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 2, lettera r), sostituire le parole: «che non sono del proprio livello di governo» con le seguenti: «istituiti da un determinato livello di governo e devoluti ad uno differente».*

---

**2.43**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera r), sopprimere le parole da: «ove i predetti interventi» a: «numeri 1) e 2),».*

---

**2.510**

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

*Al comma 2, lettera r), dopo le parole: «effettuati dallo Stato» aggiungere le seguenti: «o dalle regioni».*

---

**2.44**

PAPANIA

*Al comma 2, sopprimere la lettera s).*

---

**2.47**

PAPANIA

*Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «accreditamento diretto» inserire le seguenti: «o di riversamento automatico».*

---

**2.511**

POLI BORTONE

*Al comma 2, lettera s), dopo la parola: «tributo», aggiungere le seguenti: «, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, previsione che i tributi erariali compartecipati siano, per la parte di propria competenza, contabilizzati dagli enti territoriali assegnatari e, contestualmente, vengano integralmente riportati in un apposito allegato nel bilancio dello Stato;».*

---

**2.527**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera s) dopo le parole: «agli enti titolari del tributo» aggiungere le seguenti: «e semplificazione dell'attività di accertamento e di riscossione e delle relative procedure di scelta del contraente;».*

---

**2.50**

PAPANIA

*Al comma 2, lettera t), dopo le parole: «soggetto titolare del tributo» inserire le seguenti: «nonché ai soggetti incaricati dell'accertamento o della riscossione».*

---

**2.52**

PROCACCI

*Al comma 2, sostituire la lettera u), con la seguente:*

«u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

---

**2.53**

PROCACCI

*Al comma 2, sostituire la lettera u) con la seguente:*

«u) premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti nell'esercizio della potestà tributaria, nella gestione finanziaria ed economica e previsione di meccanismi sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

---

**2.512**

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

*Al comma 2, sostituire la lettera v) con la seguente:*

«v) le sanzioni di cui alla lettera u) a carico degli enti inadempienti dei responsabili politici possono giungere fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni e sono commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti.

Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera *h*);».

---

## 2.513

POLI BORTONE

*Al comma 2, alla lettera z), dopo la parola: «compartecipazioni» aggiungere le seguenti: «delle imposte erariali,».*

---

## 2.514

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 2, lettera z), sostituire le parole da: «tributi manovrabili,» fino alla fine con le seguenti: «tributi manovrabili in misura coerente con la possibilità di finanziare servizi aggiuntivi rispetto ai livelli standard e coprire eventuali disavanzi».*

---

## 2.54

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*All'articolo 2, comma 2, lettera z), dopo le parole: «da tributi manovrabili» aggiungere le seguenti: «idonea ad assicurare a regioni ed enti locali, ivi compresi quelli a più basso potenziale fiscale, di finanziare l'espletamento delle funzioni diverse dalle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione».*

---

## 2.55

SBARBATI, BUBBICO, MAGISTRELLI, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, TOMASELLI, ANTEZZA, CHIURAZZI

*Al comma 2, dopo la lettera «z» aggiungere la seguente:*

*«z-bis previsione delle modalità di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali di cui all'articolo 113 legge 23 dicembre 2000, n. 388».*

---



**2.56**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, sopprimere la lettera aa).*

---

**2.515**

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 2, lettera aa), sopprimere le parole da: «tale da consentire a tutte le regioni ed enti locali» fino alla fine della lettera.*

---

**2.516**

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, sostituire la lettera bb) con la seguente:*

«bb) trasparenza ed efficienza delle decisioni di entrata e di spesa; previsione del ricorso alle partecipazioni nei limiti richiesti dal finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni».

---

**2.712**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, sopprimere la lettera cc).*

---

**2.529**

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO, LUSI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera cc), sostituire le parole: «corrispondente alla più ampia autonomia» con le seguenti: «proporzionale al livello».

---

**2.517**

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 2, lettera cc), secondo periodo, sostituire le parole: «previsioni di spesa» con le seguenti: «appostazioni contabili».*

---

**2.70**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, sostituire la lettera dd) con la seguente:*

*«dd) definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da garantire l'attuazione del principio di sussidiarietà fiscale orizzontale;».*

---

**2.518**

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, lettera ee) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché divieto di forme di concorrenza sleale. Rispetto, nella disciplina dei tributi regionali e locali, dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea. Previsione di strumenti e modalità per l'esercizio del potere sostitutivo dello Stato a garanzia del rispetto da parte di Regioni ed enti locali dei vincoli comunitari all'esercizio della loro autonomia impositiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione».*

---

**2.75**

MUSI

*Al comma 2, lettera ff), sopprimere il seguente periodo: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».*

---

**2.74**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera ff), sopprimere le parole: «previsione di strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di governo nella gestione della contrattazione collettiva».*

---

**2.519**

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 2, lettera ff), dopo le parole: «della contrattazione collettiva» aggiungere le seguenti: «ferme restando le vigenti norme in materia della legislazione nazionale».*

---

**2.78**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera gg), sopprimere la parola: «tendenziale».*

---

**2.79**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, dopo la lettera gg), inserire la seguente:*

«gg-bis) predisposizione di misure idonee a garantire che il pagamento degli oneri connessi al debito pubblico non determinino aumento della pressione fiscale, statale, regionale e locale».

---

**2.713**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 2, lettera hh) aggiungere infine: «ivi compresa la valorizzazione dell'istituto del credito d'imposta e agevolato per le aree sottoutilizzate del Paese».*

---

**2.714**

MASCITELLI, PARDI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, dopo le lettere hh), inserire la seguente:*

«hh) nel perseguire la riduzione dell'imposizione fiscale, creazione di un meccanismo di coordinamento e di raccordo annuale tra tutti i livelli di governo, in sede di elaborazione e approvazione del Documento di programmazione economica e finanziaria di cui all'articolo 3, legge 5 agosto 1978, n. 468, e con il concorso della Conferenza di cui all'articolo 5 della presente legge, allo scopo di determinare il livelllo programmato della

pressione fiscale e la sua ripartizione tra i livelli di governo centrale, regionale e locale».

---

## **2.81**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono trasmessi per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Sugli schemi di decreto legislativo che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per conferire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione, il Governo acquisisce altresì il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi».

---

## **2.520**

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale 3/2001. Se tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

---

## **2.715**

VIZZINI

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131» con le seguenti: «dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta» e, al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa».*

---

## **2.521**

ZANDA

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «sono trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso» inserire le seguenti: « , a maggioranza dei due terzi dei componenti,».*

*Al comma 4, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, con le modalità di cui al comma 3».*

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4. Se la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale approva i pareri di cui ai commi 3 e 4 a maggioranza semplice, tali

pareri sono immediatamente trasmessi ai Presidenti delle Camere, che li sottopongono entro cinque giorni al voto delle rispettive Assemblee».

---

**2.87**

POLI BORTONE

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «il parere» aggiungere la seguente: «vincolante».*

---

**2.522**

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

*All'emendamento 2.200, al comma 3, dopo le parole: «di carattere finanziario» inserire le seguenti: «e fiscale».*

---

**2.523**

ZANDA

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari resi ai sensi del comma 3, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Commissione di cui all'articolo 2-bis e alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Se entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione le medesime Commissioni esprimono nuovi pareri, il Governo adotta, in conformità a tali pareri, i decreti legislativi.

4-bis. Decorsi invano i termini di cui ai commi 3 e 4 per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo».

---

**2.716**

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 4, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.750**

VIZZINI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 3» con le parole: «dei pareri di cui al comma 3» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «ai pareri parlamentari» con le parole: «al parere della Commissione di cui all'articolo 3» e le parole: «da parte della Commissione di cui all'articolo 3» con le parole: «da parte della stessa Commissione».*

---

**2.717**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**2.96**

POLI BORTONE

*Al comma 5, sostituire le parole: «dei fabbisogni standard» con le seguenti: «degli standard dei fabbisogni».*

---

**2.718**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 5, dopo le parole: «dei fabbisogni» inserire le seguenti: «e della aliquota».*

---

**2.97**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 5, dopo la parola: «standard» aggiungere le seguenti: «determinati sulla base della capacità fiscale per abitante».*

---

**2.719**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**2.720**

BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

---

**2.100**

CECCANTI, SANNA

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato, al fine di recepire le nuove competenze eventualmente attribuite alla legislazione esclusiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati, con la finalità di ricostruire un rapporto trasparente fra Stato e cittadini sulle decisioni in materia di spesa pubblica e di prelievo fiscale, uno o più decreti legislativi per la disciplina di una fase transitoria della durata di non più di cinque anni».

---



### **Art. 3.**

#### **3.1**

BARBOLINI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

*(Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale)*

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari che formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti per l'elezione dell'ufficio di presidenza.

3. Alle sedute della Commissione partecipa una rappresentanza delle autonomie territoriali composta da tre sindaci, da tre Presidenti di provincia e da tre Presidenti di regione nominati dalla Conferenza unificata. Essi possono intervenire nella discussione senza diritto di voto, possono presentare emendamenti ed esprimere osservazioni sui pareri posti in votazione. Possono essere altresì interrogati dai parlamentari e dai rappresentanti del Governo su specifiche questioni attinenti alle materie trattate.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere. A tal fine può richiedere tutte le informazioni necessarie alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui al successivo articolo 4.

5. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alla commissione di cui al presente articolo per l'acquisizione del parere che viene espresso entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti.

6. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al presente articolo, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

7. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della commissione.

8. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 7, la proroga per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'esercizio della delega sono prorogati di venti giorni. Trascorso il termine di cui al comma 7 ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei predetti termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.

9. Per l'esame degli schemi di decreti legislativi che le sono trasmessi, la commissione può costituire una o più sottocommissioni per l'esame preliminare di singoli schemi di decreto. In ogni caso il parere sullo schema di decreto legislativo deve essere approvato dalla Commissione in seduta plenaria».

---

### 3.2

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 3.

*(Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)*

1. È istituita una Commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei Gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vice presidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La Commissione esprime i pareri previsti dalla presente legge, verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

---

### **3.500**

ZANDA

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti: «È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari. La composizione della Commissione deve in ogni momento rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari».*

---

### **3.501**

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, dopo le parole: «È istituita» inserire le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,».*

---

### **3.502**

POLI BORTONE

*Al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Comuni», aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «I rappresentanti di detto Comitato saranno sostituiti da un rappresentante designato dai Consigli delle autonomie locali di ciascuna Regione di cui all'articolo 123 della Costituzione. Le Regioni che hanno già istituito i Consigli delle autonomie locali, inviano comunque un loro rappresentante presso il Comitato di cui al periodo precedente».*

---

**3.503**

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. I componenti del Comitato di cui al comma 2 partecipano ai lavori della Commissione secondo le modalità stabilite dal suo regolamento».

---

**3.700**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**Art. 4.**

**4.500**

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «composta per metà» fino a: «Costituzione» con le seguenti: «composta per un terzo da rappresentanti tecnici dello Stato, per un terzo da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione nominati dalla Conferenza unificata e per un terzo da esperti di riconosciuta competenza nominati dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 2-bis con il metodo del voto limitato».*

*Conseguentemente sopprimere la parola: «paritetica», ovunque ricorra nell'articolo.*

---

**4.501**

POLI BORTONE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«La commissione è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva per il riordino dell'Ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane, Roma Capitale e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. Essa formula proposte sul riordino del sistema finanziario e tributario in attuazione del principio di territorialità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d). A

tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi formativi sui dati finanziari e tributari».

---

#### **4.502**

POLI BORTONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La commissione paritetica svolge altresì attività consultiva e preparatoria ai fini della definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera b) e d) e di quelle amministrative dei predetti enti ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

---

#### **4.503**

VICARI

*Sopprimere il comma 4.*

---

### **Art. 5.**

#### **5.503**

BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 5.**

*(Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita, nell'ambito della Conferenza unificata la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica come organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica, di seguito denominata "Conferenza". Essa è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, ne fanno parte i

Ministri dell'interno, dei rapporti con le regioni, della semplificazione normativa, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e innovazione e tre rappresentanti delle regioni, tre delle province e tre dei comuni designati dalla Conferenza unificata.

2. Il suo funzionamento è disciplinato da un regolamento adottato dalla Conferenza unificata.

3. La Conferenza:

a) concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, anche in relazione ai livelli di pressione fiscale e di indebitamento; concorre alla definizione degli obiettivi compresi nel patto per la convergenza; concorre alla definizione delle procedure per accertare eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e promuove l'attivazione degli eventuali interventi necessari per il rispetto di tali obiettivi; verifica la loro attuazione ed efficacia; avanza proposte per la determinazione degli indici di virtuosità e dei relativi incentivi; vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento; concorre alla promozione e al monitoraggio dei piani per il conseguimento degli obiettivi di convergenza;

b) concorre alla definizione delle procedure per la determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard*, degli obiettivi di servizio e delle migliori pratiche relative alle materie e alle funzioni per le quali sono riconosciuti i finanziamenti dei fondi perequativi;

c) propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione;

d) assicura la verifica del funzionamento del nuovo ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni; assicura altresì la verifica delle relazioni finanziarie tra i livelli diversi di governo proponendo eventuali modifiche o adeguamenti del sistema;

e) è sede di condivisione e di verifica della congruità delle basi informative finanziarie e tributarie delle amministrazioni statali e territoriali;

f) propone gli elementi per la definizione delle procedure per l'accertamento di eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e dagli obiettivi del patto per la convergenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h)».

**5.504**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 5.**

*(Conferenza permanente per il Coordinamento  
delle funzioni amministrative e della finanza pubblica)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per l'istituzione, nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, una Conferenza permanente, di seguito denominata "Conferenza", come organismo stabile di confronto per assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative e il coordinamento della finanza pubblica.

2. La Conferenza è sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie e svolge attività consultiva in relazione all'applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'esercizio delle funzioni amministrative e per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, Città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali forniscono i necessari elementi informativi sui dati finanziari e tributari.

3. La Conferenza propone criteri per il corretto utilizzo del fondo perequativo secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza e ne verifica l'applicazione.

4. La Conferenza promuove accordi tra Stato, Regioni e autonomie locali, ai fini del trasferimento delle risorse che assicurino la copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nell'esercizio di deleghe che il Governo attua per attribuire a comuni, province, Città metropolitane e regioni le funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e in conformità alle disposizioni recate dall'articolo 117 della Costituzione.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 1, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è trasmesso per l'acquisizione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, da istituirsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati».

---

**5.500**

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Fino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione».*

---

**5.501**

D'UBALDO

*Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento», inserire le seguenti: «e la coesione».*

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Conferenza permanente per il coordinamento», inserire le seguenti: «e la coesione».*

---

**5.502**

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «vigila sull'applicazione dei meccanismi di premialità» con le parole: «e vigila sulla loro applicazione e».*

---

**5.505**

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «lettera d)» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1».*

---

**5.506**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

*Al comma 1, lettera d), aggiungere dopo le parole: «lettera d)» le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1».*

---



**5.507**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere dopo le parole: «lettera d)» le parole: «e di cui all'articolo 13, comma 1».*

---

**5.508**

VICARI

*Al comma 1, lettera d), aggiungere dopo le parole: «lettera d)» le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1».*

---

**5.510**

D'UBALDO

*Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: «assicura altresì la verifica» aggiungere la seguente: «periodica».*

---

**5.511**

PROCACCI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente:*

*«e-bis) la Conferenza, in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), concorre a determinare su base pluriennale, il limite massimo della pressione fiscale, ripartendolo tra i diversi livelli di governo».*

---

**5.700**

VITALI

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «fabbisogni standard» aggiungere le parole: «e agli obiettivi di servizio».*

---

**5.512**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«g-bis) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera ff) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

---

**5.513**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera gg) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

---

**5.514**

BARBOLINI

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

«g-bis) in attuazione del principio stabilito dall'articolo 2, comma 2, lettera gg) della presente legge, la Conferenza definisce gli indirizzi generali in materia di politica dei redditi da lavoro pubblico e di gestione del personale, al fine di favorirne l'efficienza e la produttività».

---

**5.15**

VICARI

*Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) per il supporto tecnico e scientifico la Conferenza si avvale della Commissione paritetica di cui all'articolo 3».

---

**5.701**

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, PARDI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Conferenza mette a disposizione delle assemblee elettive tutti gli elementi informativi raccolti».*

---

**5.0.500**

BIANCO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Segreteria tecnica)*

1. Presso la Conferenza unificata è istituita la Segreteria tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale.

2. La Segreteria tecnica svolge le attività istruttorie e di supporto necessarie sia al funzionamento della Conferenza di cui all'articolo 4 che della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5. Essa, in particolare, elabora le basi informative e le banche dati necessarie alla costruzione di indicatori finanziari, tributari e relativi all'offerta di servizi. Svolge inoltre attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative. A tale fine, le amministrazioni statali, regionali e locali sono tenute a fornire tutti i necessari elementi informativi che verranno loro richiesti.

3. La Segreteria tecnica è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica e la Commissione parlamentare bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, adottato entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza stessa. Il decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Segreteria, individuando gli uffici di livello dirigenziale e le unità di personale dell'organico della Ragioneria generale dello Stato, dell'Istat, dell'Isae e di altre amministrazioni statali, nonché delle regioni e degli enti locali e delle loro strutture associative, che verranno trasferite alla Segreteria, nel limite complessivo di 40 unità, nonché il trasferimento delle relative risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti, necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Segreteria tecnica si avvale della collaborazione e delle competenze degli uffici e dei servizi competenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. La Segreteria tecnica ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con i concessionari di pubblici servizi e con le aziende che erogano servizi pubblici locali, e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni».

---

## Art. 6.

### 6.500

COSTA

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e analizza, anche alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

3-ter. La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-quater. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nelle materie di propria competenza, esercita le funzioni di controllo anche attraverso la richiesta all'autorità giudiziaria, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso, nonché attraverso accessi e sopralluoghi negli uffici pubblici dove sono presenti le banche dati di cui al comma 5 o i terminali a queste collegati».

---

### 6.501

GERMONTANI

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria effettua indagini e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali e possa analizzare, anche alla luce

delle previsioni di cui alla legge n. 675 del 1996, le forme di raccordo tra le informazioni in possesso dei soggetti incaricati della gestione di tali servizi e quelle esistenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

*3-ter.* La competenza della Commissione si estende al sistema integrato di banche dati in materia tributaria e finanziaria, di cui all'art. 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

*3-quater.* La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, nelle materie di propria competenza, esercita le funzioni di controllo anche attraverso la richiesta all'autorità giudiziaria, in deroga all'art. 329 del codice di procedura penale, di copie di atti e documenti relativi a procedimenti in corso, nonché attraverso accessi e sopralluoghi negli uffici pubblici dove sono presenti le banche dati di cui al comma 5 a queste collegati».

---

## **6.502**

COSTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«3-bis. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, per i profili di propria competenza, un parere sui decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, di cui al precedente comma 2».

---

## **6.503**

GERMONTANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«3-bis. La Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria esprime, entro trenta giorni dalla trasmissione, per i profili di propria competenza, un parere sui decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, di cui al precedente comma 2».

---

**Art. 7.**

**7.500**

CARLONI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 7.**

*(Principi e criteri direttivi sulle modalità di esercizio dei rapporti finanziari tra Stato, regioni a statuto ordinario ed autonomie locali)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, per «territorio regionale» si intende l'insieme della regione, dei comuni, delle province e delle città metropolitane il cui operato è riferito al territorio di una determinata regione.

2. Al fine di adeguare le regole di finanziamento delle materie e delle funzioni svolte nei territori regionali dalle regioni a statuto ordinario e dalle autonomie locali al principio di autonomia tributaria fissato dall'articolo 119 della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione delle materie oggetto di finanziamento e perequazione con riferimento alle aree di intervento pubblico assegnate alla competenza legislativa regionale;

b) riferimento ai territori regionali nella determinazione dei fabbisogni di spesa e delle dotazioni finanziarie rilevanti ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di perequazione indipendentemente dall'ente territoriale che in tale territorio ricade e dalla sua titolarità della suddetta spesa o della suddetta dotazione finanziaria;

c) definizione dei diversi sistemi di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario, da applicare alle spese correnti relative alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione; tali spese sono:

1) spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione;

2) spese previste all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione;

3) spese non riconducibili alle tipologie di cui ai numeri 1) e 2);

d) attribuzione ai territori regionali di risorse tributarie sufficienti a consentire, ad aliquote *standard*, il finanziamento delle spese in conto capitale degli enti territoriali che ricadono in tali territori, calcolato tenendo conto della media attualizzata delle spese per investimenti consuntivati nei dieci anni precedenti al primo anno di applicazione della riforma, delle capacità di autofinanziamento delle amministrazioni senza ricorso al debito e di un sistema di indicatori e di obiettivi finalizzato alla valutazione dei fabbisogni infrastrutturali del territorio di riferimento e dei costi necessari per la loro realizzazione;

e) soppressione dei trasferimenti statali diretti al finanziamento delle spese di cui alla lettera c), numeri 1) e 3);

f) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili alla lettera c), numero 1), del presente comma sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale;

g) definizione delle modalità di finanziamento delle spese connesse alle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, attraverso il ricorso a tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e mediante un sistema di perequazione statale che garantisca l'integrale copertura delle funzioni svolte e il graduale superamento della spesa storica attraverso l'individuazione di fabbisogni *standard*;

h) previsione che il sistema dei tributi propri regionali e locali e delle compartecipazioni ai tributi erariali non si discosti da quello vigente, fatta salva la possibilità di assegnare tributi esistenti ovvero di istituire nuovi tributi con riferimento all'introduzione di nuove funzioni esercitate in coerenza con il principio del beneficio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge;

i) previsione che, coerentemente con la lettera h), i tributi trasferiti ovvero di nuova istituzione, facciano riferimento alle seguenti basi imponibili:

- 1) attività produttive e consumi per le regioni;
- 2) parco veicolare per le province;
- 3) popolazione fluttuante per le città metropolitane e per i comuni;
- 4) immobili e terreni per i comuni;

l) coerenza del sistema di finanziamento e perequazione di cui al presente articolo e ai successivi articoli 7, 7-bis e 8, con l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia previste dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

3. In caso di revisione dell'articolo 117 della Costituzione che modifichi le competenze legislative esclusive dello Stato per le nuove competenze eventualmente previste nell'ambito della legislazione esclusiva sono emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi sulla base dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della pre-

sente legge che disciplinano una fase transitoria della durata di non più di cinque anni.

---

#### **7.501**

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) le regioni dispongono di tributi propri e di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali che, insieme ai trasferimenti perequativi ricevuti dallo Stato, sono in grado di finanziare le spese derivanti dall'esercizio delle funzioni loro attribuite;».

---

#### **7.502**

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), sostituire le parole:* «nelle materie che la Costituzione attribuisce alla loro competenza residuale e concorrente», *con le seguenti:* «loro attribuite dalla Costituzione, come individuate dalla legislazione statale»;

*alla lettera b), numero 3), dopo le parole:* «con proprie leggi» *inserire le seguenti:* «, da emanarsi sulla base dei criteri e principi stabiliti dalla legislazione statale,».

---

#### **7.503**

BELISARIO, LANNUTTI, GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al n. 1, sopprimere parola: "propri";

b) al n. 2, prima della parola: "le aliquote" *inserire:* "le addizionali e".

c) al n. 3, sopprimere le parole: "in relazione ai presupposti non già assoggettati ad imposizione erariale".

---



**7.504**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI, D'UBALDO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).*

*Conseguentemente alla lettera c) del medesimo comma, sostituire le parole: «numeri 1) e 2)» con le seguenti: «numero 1).*

---

**7.505**

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire le parole: «le aliquote riservate alle regioni a valere sulle basi imponibili dei» con le seguenti: «le addizionali regionali sui».*

---

**7.506**

BARBOLINI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) i tributi propri derivati di cui alla lettera b) del presente comma fanno riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili: "attività produttive e consumi"».*

---

**7.507**

PARDI, ASTORE, DE TONI, LANNUTTI, GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1 e 2, le Regioni, in coerenza con il principio di semplificazione, con propria legge possono: modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; disporre esenzioni, detrazioni, deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni, nel rispetto dei limiti e dei vincoli derivanti dalla legislazione comunitaria».*

---

**7.508**

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «per i tributi di cui alla lettera b), numero 1), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente a tali tributi possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria».*

---

**7.509**

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera c), sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «per i tributi di cui alla lettera b), numeri 1) e 2), le regioni, con propria legge, possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale; limitatamente ai tributi di cui alla lettera b), numero 1) possono altresì disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni, nel rispetto della normativa comunitaria».*

---

**7.510**

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «e 2)» e sostituire la parola: «numeri» con la seguente: «numero»; inserire, dopo la parola: «agevolazioni.» il seguente periodo: «Per i tributi di cui alla lettera b), numero 2), possono modificare le aliquote nei limiti massimi di incremento stabiliti dalla legislazione statale e possono stabilire un'area di esenzione».*

---

**7.700**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera c), ultimo periodo, sostituire le parole: «la coerenza con la», con le seguenti: «il rispetto della».*

---

**7.511**

PARDI, ASTORE, DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) i criteri di territorialità cui debbono ispirarsi i tributi regionali, sia propri sia derivati, nonché determinando il riparto delle compartecipazioni ai tributi erariali che devono tenere conto:».

---

**7.512**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, lettera d), numero 1) sostituire le parole: «aventi quale presupposto i consumi» con le seguenti: «aventi quale oggetto imponibile i consumi».*

---

**7.513**

IZZO, VICECONTE, COMPAGNA, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, CORONELLA, SIBILIA, GIULIANO

*Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo la parola: «consumi», aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della definizione delle aliquote di compartecipazione ai tributi delle regioni, specificamente per l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), fermo restando il calcolo, su base regionale, dei gettiti omnicomprendivi secondo il criterio della territorialità, la determinazione della aliquota di compartecipazione regionale dovrà essere comunque stabilita in una misura tale, per le singole regioni, da tenere conto del gettito riconducibile ad un paniere di beni e servizi di consumo ritenuto di prima necessità».*

---

**7.513**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire la parole: «può essere» con la seguente: «è».*

---

**7.701**

DE TONI, LANNUTTI, BELISARIO, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera d), numero 1, sostituire le parole: «può essere», con la seguente: «è».*

---

**7.702**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o nel luogo di svolgimento delle prestazioni, qualora esso sia differente dal domicilio del soggetto fruitore finale».*

---

**7.514**

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) della localizzazione dei beni, per i tributi basati sul patrimonio e per quelli sugli atti giuridici che li hanno ad oggetto».

---

**7.515**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera d), numero 3) dopo la parola: «produzione» aggiungere le seguenti: «tenendo conto del valore aggiunto prodotto e non del costo del lavoro».*

---

**7.516**

MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 4, con il seguente:*

«4. del luogo di produzione per i tributi riferiti ai redditi».

---

**7.517**

DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera d), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-bis) residenza del donante o del *de cuius* per i tributi sulle successioni o donazioni;».

---

**Art. 8.**

**8.500**

FONTANA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 8.**

*(Coordinamento della finanza pubblica; patto di stabilità e crescita dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni; "patto per la convergenza" dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi essenziali erogati dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni)*

1. In relazione al coordinamento della finanza pubblica si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni adottano per la propria politica di bilancio regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita;

b) i bilanci degli enti di cui alla lettera a) devono essere redatti in base a criteri predefiniti e uniformi, coerenti con quelli che disciplinano la redazione del bilancio dello Stato. La registrazione delle poste di entrata e di spesa nei bilanci dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni deve essere eseguita in forme che consentano di ricondurle ai criteri rilevanti per l'osservanza del patto di stabilità e crescita. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono le date entro cui vanno approvati i bilanci preventivi degli enti territoriali in coerenza con i processi di coordinamento e codecisione di cui all'articolo 8 della presente legge;

c) la legge dello Stato disciplina il coordinamento dinamico della finanza pubblica e, in particolare, delle fonti di copertura che consentono

di finanziare integralmente il normale svolgimento delle funzioni attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

*d)* nell'ambito di tale legge si tiene conto dei fabbisogni standard necessari per il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117 lettera *m)* della Costituzione nonché delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p)* della Costituzione;

*e)* i fabbisogni standard ottimali vengono stimati sulla base della descrizione qualitativa dei servizi di cui alla lettera *d)*, di stime di bisogni della popolazione, della valutazione del costo unitario efficiente per la loro erogazione e dell'obiettivo quantitativo di copertura del servizio stabilito dalle normative di settore ovvero da quelle emanate ai sensi dell'articolo 117 lettera *m)* della Costituzione;

*f)* i fabbisogni standard effettivi vengono individuati, nell'ambito della legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica di cui alla lettera *c)* del presente comma, con il metodo della programmazione triennale a scorrimento annuale, attraverso la definizione degli obiettivi che regioni, città metropolitane, province e comuni devono perseguire con riferimento ai costi unitari e ai livelli qualitativi e quantitativi dei servizi essenziali da erogare ai sensi della lettera *d)* del presente comma;

*g)* i fabbisogni standard effettivi con le modalità di cui alla lettera *f)* devono essere compatibili con gli obiettivi aggregati di finanza pubblica derivanti dai vincoli europei, nonché con un percorso dinamico di convergenza ai fabbisogni standard ottimali di cui alla lettera *e)* del presente comma, denominato "patto per la convergenza";

*h)* con la stessa legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica possono essere stabiliti obiettivi di comparto per le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, in relazione all'andamento della finanza pubblica e nel rispetto degli obiettivi fissati a livello europeo;

*i)* il disegno di legge di coordinamento dinamico della finanza pubblica è presentato dal Governo alle Camere insieme con il Documento di programmazione economico-finanziaria, previa una fase di confronto e di valutazione congiunta da iniziare entro il mese di aprile in sede di Conferenza unificata; tale disegno di legge è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di bilancio; esso deve essere discusso e approvato dalle Camere entro il 31 ottobre;

*l)* il Documento di programmazione economico-finanziaria fissa anche, su base almeno triennale, per ciascun livello di governo territoriale, il livello programmato dei saldi, da rispettare sia in sede di bilancio di previsione sia in sede di consuntivo, il livello di ricorso al debito, nonché il livello programmato della pressione fiscale complessiva, anche tenendo conto dei nuovi spazi di autonomia tributaria assegnati alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni;

*m)* la conciliazione degli interessi tra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale è oggetto di confronto e di valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata;

n) l'utilizzo degli avanzi di amministrazione e il trattamento dei disavanzi sono disciplinati in coerenza con gli obiettivi del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea;

o) il riordino del sistema della tesoreria unica comporta il versamento dei tributi regionali e locali direttamente ai tesorieri degli enti territoriali competenti;

p) lo Stato, d'intesa con la Conferenza unificata e avvalendosi della Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-bis, costruisce e aggiorna una banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi di cui alla lettera d) del presente comma. Tali indicatori sono utilizzati per definire, d'intesa con la Conferenza unificata, i fabbisogni standard ottimali ed effettivi di cui alle lettere e) e f) e per valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di servizio ai fini del "patto per la convergenza" di cui alla lettera g);

q) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli enti o ai comparti, lo Stato attiva, d'intesa con la Conferenza unificata, un procedimento, denominato "piano per il conseguimento degli obiettivi di convergenza", volto ad accertare le cause degli scostamenti e a stabilire le azioni correttive da intraprendere, anche fornendo agli enti ovvero ai comparti la necessaria assistenza tecnica e utilizzando, ove possibile, il metodo della diffusione delle migliori pratiche fra gli enti dello stesso livello;

r) qualora gli scostamenti dagli obiettivi del "patto per la convergenza" abbiano caratteristiche permanenti e sistematiche e non ci siano le condizioni per attuare il procedimento di cui alla lettera q), lo Stato può esercitare i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione. Sono inoltre definiti i meccanismi sanzionatori, i quali prevedono sanzioni commisurate all'entità dello scostamento tra gli obiettivi programmati e i risultati conseguiti. In particolare, è previsto un sistema di sanzioni efficaci ed effettive a carico degli enti inadempienti e dei loro rappresentanti politici fino alla previsione della loro ineleggibilità in caso di gravi violazioni, nonché di incentivi in favore degli enti che conseguono gli obiettivi programmati. Le sanzioni possono comportare l'applicazione di misure automatiche per l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie, l'adozione di provvedimenti sostitutivi nonché, nei casi di estrema gravità, lo scioglimento degli organi degli enti inadempienti. Le sanzioni si applicano anche nel caso di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei bilanci, predefiniti ai sensi della lettera b);

s) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza unificata e nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, possono adattare per gli enti locali del territorio regionale, previa intesa in sede di consiglio delle autonomie locali, ove costituito, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse».

---

**8.501**

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «a materie di competenza legislativa di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione», con le seguenti: «all'esercizio delle loro funzioni».*

---

**8.503**

POLI BORTONE

*Al comma 1, alla lettera a) sostituire le parole: «a materie di competenza legislativa» con le seguenti: «alle funzioni derivanti dalle materie».*

---

**8.503**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «lettera m),» aggiungere: «e p)».*

---

**8.504**

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), numero 1), dopo le parole: «della Costituzione» inserire le seguenti: «e all'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale»;*

*b) alla lettera g), secondo periodo, dopo le parole: «finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e delle funzioni attribuite dalla legislazione statale».*

---

**8.505**

BIANCO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché tutte le altre spese riconducibili al suddetto vincolo».*

---



**8.506**

PROCACCI

*Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché quelle per il trasporto pubblico locale, la viabilità, la protezione civile, la gestione dei rifiuti e la lotta all'inquinamento;».*

---

**8.507**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera a) al punto 1) aggiungere in fine le seguenti parole: «, il trasporto pubblico».*

---

**8.508**

PARDI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

«a-bis) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate alle regioni assicurino l'integrale finanziamento e costo *standard* di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».

---

**8.509**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e *p*) della Costituzione; in esse rientrano quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale,».

---

**8.510**

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui le spese di cui alla lettera a), numero 1, del presente articolo, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale; per le spese per il trasporto pubblico locale che siano riconducibili a quelle di cui alla lettera a), numero 1, del presente articolo, si tiene conto altresì della fornitura di un livello adeguato del servizio su tutto il territorio nazionale».

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

---

**8.511**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, assistenza e l'istruzione, da erogarsi in condizioni di efficienza e di appropriatezza su tutto il territorio nazionale, sono determinate nel rispetto dei costi *standard* associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione,».

---

**8.512**

POLI BORTONE

*Al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: «di efficienza e di appropriatezza» aggiungere le seguenti: «in maniera uniforme».*

---

**8.513**

IZZO, COMPAGNA, VICECONTE, ESPOSITO, FASANO, LAURO, FAZZONE, GENTILE, SIBILIA, GIULIANO, CORONELLA

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «nazionale» aggiungere il seguente periodo: «Per livello essenziale delle prestazioni (LEP) deve in-*

tendersi quella gamma di servizi e attività, relative alle funzioni di spesa indicate alla lettera a), punto 1), per cui il cittadino ha diritto alla offerta di un servizio o prestazione, adeguato alle sue necessità, sia per contenuto professionale intrinseco sia per i necessari supporti logistici e organizzativi, i quali dovranno rispondere ai canoni della normale, efficace ed efficiente organizzazione produttiva ovunque egli si trovi a risiedere nel territorio nazionale.».

---

#### **8.514**

BIANCO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto dell'entità dei bisogni correlati ai fattori socio-economici dei territori, quali il livello del reddito per abitante, il tasso di disoccupazione, la proporzione sul totale della popolazione delle classi di età rilevanti per le diverse prestazioni».*

---

#### **8.515**

PROCACCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

#### **8.516**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «di un livello adeguato» aggiungere le seguenti: «ed uniforme».*

---

#### **8.517**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «standard», inserire le seguenti parole: «, garantendo il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanzia-*

mento delle altre funzioni garantendo strumenti di perequazione della capacità fiscale.».

---

#### **8.518**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione.».*

---

#### **8.700**

DONAGGIO

*Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «le regioni concorrono al finanziamento della spesa per il trasporto pubblico locale attraverso il regime di compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per l'autotrazione di cui all'articolo 1, commi da 295 a 312, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; è comunque assicurato il finanziamento aggiuntivo per i percorsi regionali delle Ferrovie dello Stato liberati a seguito dell'entrata in funzione del sistema ferroviario metropolitano regionale;».*

---

#### **8.519**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, la lettera d), è sostituita dalla seguente:*

*«d) le spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, nelle quali rientrano anche quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono finanziate dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in misura non superiore al 30 per cento, dalla compartecipazione regionale all'IVA, dall'addizionale regionale all'IRPEF e dai tributi propri. Inoltre le suddette spese sono finanziate con quote specifiche del fondo perequativo, in modo tale da garantire nelle predette condizioni il finanziamento integrale in ciascuna regione; in via transitoria, le spese di cui al primo periodo sono finanziate anche con il gettito dell'IRAP fino alla data della sua sostituzione con altri tributi;».*

---

**8.520**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole: «lettera a), numero 1)» aggiungere le seguenti: «e di cui alla lettera a), numero 2)»;*

*dopo la parola: «IVA» aggiungere le seguenti: «dei tributi propri»;*

*sostituire la lettera e) con le seguenti:*

«e) definizione delle modalità con le quali le spese di cui alla lettera a), numero 1) sono perequate in base al principio dei fabbisogni *standard*, mentre le spese di cui alla lettera a), numero 2), sono perequate in base al principio delle differenze delle capacità fiscali».

---

**8.521**

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o», dopo la parola: «correlazione,» inserire le seguenti: «della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche,».*

---

**8.522**

LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera f), sopprimere la parola: «tendenziale».*

---

**8.523**

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: «ai soli casi» fino alla fine della lettera con le seguenti: «alle sole spese di cui alla lettera a), numero 1».*

---

**8.524**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI, D'UBALDO

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella misura in cui il fine prevalente di essi sia, per la generalità degli Enti, esclusivamente quello della copertura indifferenziata del fabbisogno; l'analisi dovrà discernere tra le ipotesi in questione e quelle in cui risulti applicabile l'impianto di cui al comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione, tenuto conto delle specifiche origini e finalità dei trasferimenti da sopprimere».*

---

**8.525**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«g) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e *p*) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, valutati al fine di garantire il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; per il finanziamento delle altre funzioni garantire strumenti di perequazione della capacità fiscale; definizione, altresì, delle modalità per cui al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7».

---

**8.526**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) definizione delle modalità per cui le aliquote dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e *p*) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, sono determinate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni, calcolati anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione; definizione altresì delle modalità per cui al

finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente concorrono le quote del fondo perequativo di cui all'articolo 7».

---

**8.527**

BIANCO

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «in una sola regione» con le seguenti: «nella regione in cui il gettito complessivo dei suddetti tributi e partecipazioni è maggiore».*

---

**8.528**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI, D'UBALDO

*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «in una sola regione» con le seguenti: «nella regione a maggiore capacità fiscale».*

---

**8.529**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) definizione delle modalità con cui il valore dell'aliquota di equilibrio dell'addizionale regionale all'IRPEF richiesta per il funzionamento del sistema perequativo delle capacità fiscali delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), è determinato in misura sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da coprire la differenza tra il livello attuale di tali spese e i gettiti delle imposte dedicate al loro finanziamento come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera d)».

---

**8.530**

PROCACCI

*Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «Il nuovo valore dell'aliquota deve essere stabilito sul livello sufficiente ad assicurare al complesso delle regioni un ammontare di risorse tale da pareggiare esattamente l'importo complessivo;» inserire le seguenti: «dei costi standard».*

---

**8.531**

PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «compresi quelli destinati al finanziamento delle spese per il trasporto pubblico locale, rientranti in quelle di cui alla lettera a), numero 2, del presente articolo;».*

---

**8.532**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

---

**8.533**

BARBOLINI

*Dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente:*

«1-bis. Nelle forme in cui le singole Regioni daranno seguito all'Intesa Stato-Regioni sull'istruzione, al relativo finanziamento si provvede secondo quanto previsto dal presente articolo per le spese riconducibili alla lettera a), punto 1».

---

**8.534**

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

*Al comma 2, dopo le parole: «l'assistenza» inserire le seguenti: « , il trasporto pubblico locale».*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera c).*

---

**8.701**

BELISARIO, PARDI, ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, dopo le parole: «diritto allo studio», inserire le seguenti: «l'edilizia scolastica per l'istruzione e le formazione professionale».*

---



**8.702**

LANUTTI, BELISARIO, PARDI, ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 2, dopo le parole: «diritto allo studio», inserire le seguenti: «l'edilizia scolastica».*

---

**8.535**

POLI BORTONE

*Al comma 2, dopo le parole: «diritto allo studio», aggiungere le seguenti: «così come ricomprese nelle funzioni fondamentali degli enti territoriali definite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), b) e c) della legge 5 giugno 2003, n. 131,».*

---

**8.0.500**

GIARETTA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario)*

1. In relazione al coordinamento del sistema tributario, si applicano i seguenti principi e criteri direttivi:

a) rispondenza della disciplina dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso a razionalità e coerenza; rispetto dei limiti imposti dai vincoli comunitari e dai trattati e accordi internazionali; esclusione di ogni forma di doppia imposizione;

b) esclusione, in ogni caso, della deducibilità degli oneri fiscali nell'applicazione di tributi, anche se appartenenti a diverse categorie, i cui proventi non siano devoluti al medesimo livello di governo;

c) esclusione di interventi sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio livello di governo; ove i predetti interventi siano effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle aliquote riguardanti i tributi degli enti locali, i tributi delle regioni istituiti e regolati da leggi statali e le compartecipazioni ai tributi erariali, essi sono possibili solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e pre-

via quantificazione finanziaria delle predette misure nella Conferenza di cui all'articolo 6;

*d)* semplificazione del sistema tributario, tendenziale uniformità degli adempimenti posti a carico dei contribuenti e contenimento dei costi di gestione e degli adempimenti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; rispetto, nell'istituzione, nella disciplina e nell'applicazione dei tributi, dei principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

*e)* definizione di modalità che assicurino a ciascun soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attività di gestione tributaria;

*f)* efficienza, efficacia e imparzialità dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

*g)* definizione di una disciplina dei tributi locali in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale;

*h)* divieto di introdurre trattamenti agevolativi regionali e locali che possano determinare discriminazioni tra residenti ovvero restrizioni all'esercizio delle libertà economiche all'interno del territorio della Repubblica;

*i)* previsione che la legge regionale possa, con riguardo alle materie non assoggettate a imposizione da parte dello Stato e nei limiti di cui alla lettera *a)*:

1) istituire tributi regionali e anche locali;

2) determinare le materie nelle quali i comuni, le province e le città metropolitane possono, nell'esercizio della propria autonomia, attivare tributi locali e introdurre variazioni delle aliquote o agevolazioni;

*l)* previsione che, per i tributi regionali destinati al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione, le regioni:

1) non possano modificare le basi imponibili;

2) possano modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nei limiti stabiliti dalla legge statale;

*m)* previsione che i tributi regionali, anche se necessari al finanziamento delle funzioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m)* della Costituzione, non siano soggetti a vincolo di destinazione;

*n)* previsione che i comuni, le province e le città metropolitane possano attivare i tributi propri di cui alla lettera *i)*, numero 2), solo se afferiscono alle materie determinate dalla legge statale o regionale;

*o)* previsione che la legge statale non possa intervenire, salva intesa, nelle materie assoggettate a imposizione con legge regionale ai sensi della lettera *i)*;

*p)* previsione che la legge statale possa comunque introdurre tributi locali la cui applicazione è subordinata all'entrata in vigore di una legge regionale ai sensi della lettera *i)*, ovvero, in assenza di questa, ad una delibera del singolo ente locale interessato;

*q)* revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto, trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi e l'attribuzione ai comuni di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

*r)* revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli autoveicoli, anche al fine di rafforzare l'autonomia impositiva delle province;

*s)* coordinamento della nuova disciplina con quella vigente e introduzione di un regime transitorio».

---

## **8.0.501**

ALLEGRI NI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

### **«Art. 8-bis.**

*(Trasparenza finanziaria)*

1. Al fine di garantire la trasparenza amministrativa e finanziaria, le Regioni e le Province Autonome adottano criteri identici nella formulazione dei propri atti e documenti contabili e di bilancio.

2. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni formulano secondo identici criteri giuridici e contabili la legge finanziaria regionale, il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio consuntivo».

---

**Art. 9.**

**9.500**

INCOSTANTE, ADAMO, AGOSTINI, BAILO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

*(Sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali corrispondenti alle regioni a statuto ordinario)*

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e perequazione dei territori regionali, i decreti legislativi di cui all'articolo 2, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), numero 1), il finanziamento avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi eraria<sup>2</sup>li dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie al livello della capacità fiscale standardizzata, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente i fabbisogni correnti determinati in termini *standard*;

2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 1), in modo tale da garantire il finanziamento integrale dei fabbisogni correnti in ciascun territorio regionale;

b) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), il finanziamento ordinario avviene mediante:

1) la fissazione delle aliquote relative ai tributi propri e alle compartecipazioni ai tributi erariali dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali, assegnati al finanziamento delle suddette materie, al livello della capacità fiscale standardizzata di riferimento, determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili di tali tributi e compartecipazioni, che consentano ad un territorio regionale di finanziare integralmente la propria spesa storica;

2) quote del fondo perequativo di cui alla successiva lettera c), numero 2), in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

c) nel bilancio dello Stato è istituito il fondo perequativo a favore dei territori regionali delle regioni a statuto ordinario. Il fondo è alimentato dalla fiscalità generale e si articola in due parti:

1) la prima riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* relativi alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), e la capacità fiscale standardizzata, come definita alla lettera a), del comma 1 del presente articolo, riferita ai tributi e alle partecipazioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni di tali territori regionali destinati alla copertura di tali fabbisogni;

2) la seconda riguarda le spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, ed è pari alla somma per tutti i territori regionali delle regioni a statuto ordinario delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento, come definita alla lettera b), del comma 1 del presente articolo e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota di cui alla lettera b) e le basi imponibili dei tributi e delle partecipazioni destinati al finanziamento delle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), per ciascun territorio regionale;

d) nel bilancio dello Stato sono istituiti i Fondi perequativi corrispondenti a ciascun territorio regionale delle regioni a statuto ordinario, finanziati mediante il fondo perequativo dei territori regionali di cui alla lettera c) del presente comma. Le attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi corrispondono:

1) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera g), alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra i fabbisogni finanziari correnti determinati in termini *standard* e la capacità fiscale standardizzata riferita ai tributi e alle partecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane di tale territorio regionale destinati alla copertura di tali fabbisogni. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata secondo le modalità di cui alla lettera c), numero 1), del presente comma;

2) per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo

117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, alla differenza per il corrispondente territorio regionale tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale territorio regionale. La capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun territorio regionale sono determinate secondo le modalità di cui alla lettera *c*), numero 2), del presente comma. Nella determinazione delle attribuzioni dal fondo perequativo dei territori regionali ai singoli fondi perequativi si tiene conto dei costi fissi più elevati relativi alla dimensione delle regioni più piccole attraverso l'assegnazione di trasferimenti aggiuntivi;

3) sia per le spese di cui al numero 1) sia per le spese di cui al numero 2), le capacità fiscali standardizzate sono determinate con l'esclusione delle variazioni prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria delle singole regioni;

*e*) le attribuzioni dei fondi di cui alla lettera *d*) del comma 1 del presente articolo sono assegnate senza vincolo di destinazione».

---

## 9.501

ASTORE, BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 9.

*(Principi e criteri direttivi in ordine alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo a favore delle regioni)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, in relazione alla determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle Regioni, in attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera *e*), e 119, terzo comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) viene istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, destinato:

1) a garantire l'integrale finanziamento, in ciascuna Regione, delle spese corrispondenti al fabbisogno finanziario, determinato a costi *standard*, necessario alla copertura delle spese riconducibili ai vincoli derivanti dalla lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione e della legislazione di attuazione;

2) a favore delle Regioni con minore capacità fiscale per abitante, in relazione alle spese non riconducibili al vincolo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

*b*) il principio di perequazione delle differenze delle capacità fiscali deve essere applicato in modo tale da ridurre adeguatamente le differenze tra i territori con diverse capacità fiscali per abitante senza alte-

rarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico territoriale;

*c)* vengono definite le modalità per cui, nel determinare le spettanze di ciascuna Regione sul fondo perequativo, si attuano entrambe le finalità di cui alla lettera *a)*, numeri 1 e 2 del presente articolo, assegnando annualmente a ciascuna Regione una quota del fondo perequativo con distinta individuazione delle parti riferibili a ciascuna delle due finalità perequative indicate. Le quote del fondo perequativo sono assegnate alle Regioni senza vincoli di destinazione nel primo biennio;

*d)* vengono definite le modalità per cui le risorse del fondo devono garantire:

1) in ciascuna Regione, la copertura della differenza tra il fabbisogno finanziario necessario per il sostenimento delle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 1, calcolate con le modalità di cui alla lettera *b)* del medesimo comma 1 dell'articolo 6, e il gettito regionale delle compartecipazioni ad esse dedicati, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese corrispondenti al fabbisogno standard per i livelli essenziali delle prestazioni. Nella determinazione del gettito del tributo non si tiene conto del gettito prodotto dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale;

2) la copertura delle esigenze finanziarie derivanti dalla lettera *e)* del presente articolo;

3) la riduzione del divario di capacità fiscale tra le Regioni, rispetto alla media nazionale, secondo i principi e i criteri di cui alla successiva lettera *f)*;

*e)* alla Regione con riferimento alla quale è stato determinato il livello minimo sufficiente delle aliquote dei tributi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *d)* e *g)*, tali da assicurare l'integrale finanziamento delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni, è garantita la copertura del differenziale certificato tra i dati previsionali e l'effettivo gettito dei tributi;

*f)* con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa;

g) sono definite le modalità di finanziamento del fondo perequativo, prevedendo:

1) in attuazione del principio di solidarietà verticale tra Stato e Regioni, l'alimentazione del fondo con la fiscalità generale dello Stato, al fine di garantire la copertura finanziaria delle spese riconducibili al vincolo della lettera *m*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

2) in attuazione del principio di solidarietà interregionale, l'alimentazione del fondo con una quota del gettito prodotto dalla compartecipazione regionale all'IRPEF, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 1);

3) alimentazione del fondo con una quota del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF prodotto nelle Regioni, in relazione alle spese di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), numero 2);

4) concorso al finanziamento del fondo perequativo da parte delle Regioni con maggiore capacità fiscale, corrispondenti a quelle in cui il gettito per abitante del tributo regionale o della compartecipazione considerati, tra quelli di cui ai precedenti numeri 3) e 4), è superiore al gettito medio nazionale per abitante;

5) determinazione delle modalità di finanziamento del fondo perequativo, e in particolare delle modalità di fissazione delle quote del gettito delle compartecipazioni e delle addizionali destinate a finanziare il fondo, con speciale riguardo alle Regioni in cui il gettito per abitante della aliquota regionale riservata dell'IRPEF, determinato a base imponibile uniforme, è superiore alla media nazionale per abitante ma non è sufficiente a finanziare il fabbisogno necessario alla copertura delle spese medesime. Fermo restando il principio di cui alla lettera *b*) del presente comma, per queste Regioni il concorso al finanziamento del fondo perequativo non deve comportare in un peggioramento dell'equilibrio di bilancio e deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficienza e trasparenza».

---

## 9.502

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) all'alinea, dopo la parola: «terzo» aggiungere le parole: «e quarto»;



2) alla lettera a) *sostituire le parole*: «dal gettito prodotto da una compartecipazione al gettito IVA assegnata» *con le parole*: «dalla fiscalità generale»;

3) alla lettera b), *dopo lo parola*: «applicazione» *aggiungere le parole*: «per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2» *e sostituire la parola*: «ridurre» *con la seguente*: «compensare»;

4) alla lettera d), *sostituire le parole*: «intervenuta in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della» *con le seguenti*: «statale e dalla»;

5) alla lettera e), *dopo le parole*: «i livelli essenziali delle prestazioni» *inserire le seguenti*: «e per l'esercizio delle altre funzioni attribuite dalla legislazione statale»;

6) *sostituire la lettera g), numeri 1) e 2) con i seguenti*:

«g) definizione delle modalità in base alle quali il fondo perequativo relativo alle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2) è determinato nella sua dimensione complessiva ed è ripartito tra le regioni in base ai seguenti criteri:

1) la dimensione del fondo è determinata dalla somma su tutte le regioni delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascuna regione. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili *pro-capite* dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2) che consentano ad una regione di finanziare integralmente la propria spesa storica *pro-capite*. La capacità fiscale standardizzata di ciascuna regione è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili *pro-capite* in ciascuna regione dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali spese;

2) le attribuzioni dal fondo perequativo di cui al punto 1) a favore di ciascuna regione sono pari alla differenza la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale regione come terminate al punto 1);».

---

## 9.503

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole*: «nonché da una quota del gettito del tributo regionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), per le spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2)».

---

**9.504**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «senza alterarne l'ordine e senza impedirne la modifica nel tempo conseguente all'evoluzione del quadro economico e territoriale;».*

---

**9.505**

LUMIA, MERCATALI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «sul fondo perequativo tiene conto delle capacità fiscali da perequare» inserire le seguenti: «e del deficit di dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».*

---

**9.506**

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e assicurare comunque un livello predefinito di copertura del servizio, come individuato nell'ambito del "Patto di convergenza" di cui all'articolo 17».*

---

**9.507**

ASTORE

*Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

«f) con l'obiettivo di ridurre le differenze di capacità fiscale tra le varie Regioni, valutate come differenze interregionali di gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF, rispetto al gettito medio nazionale per abitante, le quote del fondo perequativo, in relazione alle spese di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2, sono assegnate secondo i seguenti criteri:

1) le Regioni con maggiore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF supera il gettito medio nazionale per abitante, non partecipano alla ripartizione del fondo, ma concorrono al suo finanziamento con una quota della medesima addizionale;

2) le Regioni con minore capacità fiscale, ossia quelle nelle quali il gettito per abitante dell'addizionale regionale all'IRPEF è inferiore al gettito medio nazionale per abitante, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo;

3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, delle condizioni fisiche del territorio e delle caratteristiche demografiche della popolazione».

---

#### **9.508**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, lettera g), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:*

«1) la Regione con maggiore capacità fiscale non partecipa alla ripartizione del fondo;

2) tutte le altre Regioni, con minore capacità fiscale, partecipano alla ripartizione del fondo perequativo, alimentato da fondi erariali, in relazione all'obiettivo di ridurre le differenze interregionali di gettito per abitante per finanziare l'ammontare di funzioni che, pur essendo non essenziali, sono ritenute necessarie in base al comma 4 dell'articolo 119;».

---

#### **9.509**

BARBOLINI

*Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

---

**9.0.500**

LEGNINI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni)*

1. In attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo, predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla citata lettera *m*).

2. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4-bis.

3. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione bicamerale di cui all'articolo 3, che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».

---

**9.0.501**

LEDDI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni e nelle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)*

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministra-

tive connesse alle materie riservate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle regioni, attribuite alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono i criteri per ripartire ai fondi perequativi le risorse assegnate corrispondenti a ciascun territorio regionale fra i diversi enti effettivamente titolari delle funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 1), ovvero quelle di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g*), il riparto effettuato dallo Stato deve consentire a ciascun ente che svolge le corrispondenti funzioni amministrative il pieno soddisfacimento dei livelli essenziali tenendo conto dei tributi propri derivati e delle partecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*. A tal fine, ciascun fondo perequativo degli enti compresi nel territorio regionale delle regioni a statuto ordinario è suddiviso in quattro componenti destinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione. Lo Stato trasferisce le risorse così determinate ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alla regione secondo una scansione temporale prestabilita;

*b)* per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 3), ivi comprese quelle relative alle funzioni amministrative non ricomprese tra quelle fondamentali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i criteri di riparto adottati da ciascuna regione a statuto ordinario sono determinati su proposta della regione approvata in sede di consiglio delle autonomie dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti, tenendo conto dei tributi propri e delle partecipazioni assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato e dalla regione valutati ad aliquote *standard*. In caso di mancato accordo, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La regione attribuisce le risorse alla regione stessa, ai comuni, alle province e alle città metropolitane entro 20 giorni dalla decisione sul riparto. In ogni caso, tali risorse non rientrano nella disponibilità della regione fino a che essa non abbia provveduto a trasferirle ai comuni, alle province e alle città metropolitane.

2. Resta salva la facoltà per le regioni di provvedere a ulteriori forme di perequazione degli enti compresi nei rispettivi territori, sentito il consiglio delle autonomie.

3. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adegua-

tezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1 e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione.

---

## **Art. 10.**

### **10.500**

Mauro Maria MARINO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 10.**

*(Sistema di finanziamento e perequazione delle regioni a statuto ordinario e delle autonomie locali nelle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato)*

1. Al fine di definire il sistema di finanziamento e di perequazione relativamente alle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative sulle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, attribuite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni dalle leggi dello Stato e delle regioni in coerenza con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, e con la determinazione da parte dello Stato delle funzioni fondamentali degli enti locali prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, i decreti legislativi di cui all'articolo 2 stabiliscono che lo Stato assegna trasferimenti perequativi ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* sulle spese riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni amministrative deve essere tale da rendere possibile in ciascun ente il pieno soddisfacimento dei fabbisogni correnti determinati in termini *standard* tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*;

*b)* sulle spese non riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, il finanziamento da parte dello Stato agli enti a cui sono attribuite le corrispondenti funzioni ammi-

nistrative si ispira al criterio della perequazione della capacità fiscale tenendo conto dei tributi propri derivati assegnati ai comuni, alle province e alle città metropolitane dallo Stato ed eventualmente dalla regione valutati ad aliquote *standard*».

*Conseguentemente sopprimere gli articoli 11, 12, 13 e 23.*

---

## **10.501**

BARBOLINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente: «1) dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), e del tributo regionale di cui all'articolo 8 comma 1, lettera i), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4»;

2) sopprimere la lettera c);

3) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il finanziamento delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia eventualmente devolute alle regioni ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è definito da un accordo tra lo Stato e la regione richiedente sulla base dei fabbisogni *standard* e in coerenza con i principi e ai criteri direttivi di cui agli articoli 5, 6 e 15. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio del percorso graduale di superamento del criterio della spesa storica e di convergenza ai fabbisogni *standard*».

---

## **10.502**

LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) aumento dell'aliquota della compartecipazione regionale al gettito dell'IVA ed introduzione di una riserva di aliquota dell'IRPEF per le Regioni, che va ad alimentare il fondo perequativo, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera g);».

---

**10.503**

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «secondo le quali», inserire le seguenti: «in sede di Conferenza di cui all'articolo 4».*

---

**10.504**

DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché si ridefiniscono periodicamente le fonti di finanziamento cui parametrare la copertura del fabbisogno standard, nonché le fonti di finanziamento del fondo perequativo».*

---

**Art. 11.**

**11.500**

POLI BORTONE

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «città metropolitane» inserire le seguenti: «e Roma Capitale».*

---

**11.501**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «province e città metropolitane» aggiungere le seguenti: «e Roma Capitale».*

---

**11.502**

PROCACCI

*Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: «1) spese riconducibili alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119, comma quarto della Costituzione;».*

---



**11.700**

PARDI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera a), n. 1, aggiungere, in fine, dopo le parole: «legislazione statale», le seguenti: «con distinta indicazione delle spese riconducibili al vincolo della lettera m) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;».*

---

**11.503**

PROCACCI

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).*

---

**11.504**

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*«a-bis) definizione delle modalità per garantire che le risorse assegnate agli enti locali assicurino l'integrale finanziamento del normale svolgimento di tutte le funzioni pubbliche loro attribuite».*

---

**11.505**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*1) sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno standard, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno standard e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali;»;*

2) alla lettera c) dopo la parola: «propri» inserire le seguenti: «, dalle compartecipazioni al gettito dei tributi regionali e da addizionali a tali tributi».

---

#### **11.506**

BARBOLINI, STRADIOTTO, MERCATALI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard*, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno standard e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali».

---

#### **11.507**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera a), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate, avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard*, assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e da addizionali a tali tributi, dal fondo perequativo e dalle compartecipazioni al gettito di tributi regionali e dalle addizionali a tributi regionali, questi ultimi esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al fabbisogno standard e limitatamente al finanziamento di livelli superiori a quelli essenziali;».

---

#### **11.508**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) e p) della Costituzione, in esse rientrano quelle per la sanità, l'assistenza e l'i-

struzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* tenendo conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;».

---

#### **11.509**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese riconducibili al vincolo dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e *p*) della Costituzione, ivi comprese quelle per la sanità, l'assistenza e l'istruzione, e dei livelli essenziali delle prestazioni eventualmente da esse implicate avviene in modo da garantirne il finanziamento integrale in base al fabbisogno *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione ed è assicurato dai tributi propri, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali, da addizionali a tali tributi e dal fondo perequativo;».

---

#### **11.510**

BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle spese di cui alla lettera *a*), numero 1), e dei livelli essenziali delle prestazioni da esse implicate avviene in modo da garantirne la copertura integrale in base al fabbisogno *standard* ed è assicurato dal gettito derivante dalla compartecipazione e dall'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche, determinati a ad aliquota e base imponibile uniformi, nonché dal fondo perequativo; la manovrabilità dell'addizionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche è stabilita, per i Comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica per fasce;».

---

**11.511**

D'UBALDO

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e regionali».*

---

**11.701**

VITALI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «della dimensione demografica dei comuni per fasce», con le seguenti: «per i comuni di minore dimensione demografica delle loro forme associative».*

---

**11.702**

DONAGGIO

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «demografica», inserire le seguenti: «e territoriale».*

---

**11.703**

ASTORE, PARDI, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei comuni», inserire le seguenti: «, delle province e delle Città metropolitane».*

---

**11.512**

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «, province e Città metropolitane».*

---

**11.513**

VICARI

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«*b-bis*) definizione delle modalità per cui il finanziamento delle ulteriori funzioni amministrative in atto esercitate, viene assicurato da tributi propri e compartecipazioni con un sistema di perequazione basato sulla capacità fiscale;».

---

**11.514**

PROCACCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**11.704**

MASCITELLI, ASTORE, PARDI, DE TONI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «, con compartecipazioni al gettito di tributi».*

---

**11.515**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «compartecipazioni al gettito di tributi», inserire le seguenti: «, regionali e da addizionali a tali tributi».*

---

**11.516**

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compartecipazioni al gettito di tributi» inserire le seguenti: «, regionali e da addizionali a tali tributi».*

---

**11.517**

D'UBALDO

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «compartecipazioni al gettito di tributi» inserire la seguente: «regionali».*

---

**11.518**

VICARI

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «compartecipazioni al gettito di tributi» inserire la seguente: «regionali».*

---

**11.519**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «gettito di tributi» aggiungere le seguenti: «erariali, secondo il principio di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d)».*

---

**11.520**

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «e con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;» con le seguenti: «con quote del fondo perequativo assegnate in modo. da attuare una perequazione infraregionale delle differenze tra le capacità fiscali degli Enti locali;».*

---

**11.521**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**11.522**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «ai comuni» e dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera:*

«d-bis) definizione delle modalità in base alle quali le leggi statali e regionali prevedano, in ossequio al principio di attribuzione a favore dei Comuni delle funzioni amministrative ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, la dislocazione a loro favore delle relative risorse in conformità dell'articolo 119 della Costituzione.».

---

**11.523**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «e alle città metropolitane» aggiungere le seguenti: «e a Roma Capitale».*

---

**11.705**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: «e delle isole minori».*

---

**11.524**

POLI BORTONE

*Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g-bis. I Fondi europei per le regioni dell'obiettivo convergenza, in quanto aggiuntivi ai Fondi ordinari».

---

**11.525**

POLI BORTONE

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 entreranno in vigore successivamente alla definizione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane ai sensi dell'articolo 117 comma 2 lettera p) e di quelle amministrative dei predetti Enti ai sensi dell'articolo 118

della Costituzione. Qualora nei 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge delega non di sia provveduto a tale definizione i comuni capoluogo, le province e le città metropolitane potranno con proprio atti attuare l'articolo 117, comma 2, lettera *p*), e 118 della Costituzione».

---

#### **11.0.500**

Mauro Maria MARINO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Norme in favore dei comuni contermini  
anche appartenenti a regioni diverse)*

1. Lo Stato e le regioni, con legge approvata previo parere delle autonomie locali, secondo le forme previste dalle leggi regionali, stipulano appositi accordi al fine di consentire ai cittadini residenti nei comuni contermini, anche appartenenti a regioni diverse, di usufruire dei servizi secondo criteri di prossimità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni individuano con legge, sentiti i comuni interessati, i comuni, o le frazioni di comune, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui al medesimo comma 1.

3. Con gli accordi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le attività programmatiche e i servizi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

---

#### **Art. 12.**

#### **12.500**

POLI BORTONE

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la legge statale definisce i criteri di omogeneità dei tributi propri dei comuni e delle province finalizzati al finanziamento delle rispettive funzioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione».

---



**12.501**

MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «anche».*

---

**12.502**

ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) la legge regionale può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali, demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività».

*Conseguentemente, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

«i-bis) La Regione sottopone al parere del Consiglio regionale delle Autonomie locali i disegni di legge di cui alla lettera a-bis».

---

**12.504**

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) la legge regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie locali, può istituire ulteriori tributi locali, determinandone i profili e gli elementi essenziali e demandandone agli enti locali l'adozione nonché la fissazione delle aliquote e la previsione di particolari agevolazioni. I tributi locali possono essere differenziati in ragione delle caratteristiche territoriali, socio-economiche, demografiche dei diversi enti, valorizzando dove possibile la regola della commutatività;».

---

**12.505**

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1),».*

---

**12.506**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «numero 1),» inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di territorialità di cui all'articolo 7,».*

---

**12.507**

PARDI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «prioritariamente».*

---

**12.503**

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera b), sostituire la parola: «prioritariamente», con la seguente: «integralmente»;*

*2) alla lettera c), sostituire la parola: «integralmente», con la seguente: «prioritariamente»;*

*3) dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) garanzia della sostenibilità delle funzioni attribuite agli enti locali in relazione alle diverse dimensioni e tipologie degli stessi, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai comuni montani»;*

*4) alla lettera f), sostituire le parole: «anche attraverso l'incremento dell'autonomia impositiva» con le seguenti: «, nonché le altre forme associative previste dalla legislazione statale».*

---

**12.703**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «seguenti fonti», aggiungere le seguenti: «e sono definite in conformità al principio di territorialità di cui all'articolo 7».*

---

**12.700**

DONAGGIO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche», inserire le seguenti: «, pari ad almeno il 20 per cento del gettito prodotto territorialmente».*

---

**12.508**

ASTORE, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla imposizione immobiliare» con: «da prelievi incidenti sulla proprietà immobiliare, anche in relazione alla riforma del catasto, attraverso il trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi».*

---

**12.509**

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dalla imposizione immobiliare» con le parole: «dalla revisione e razionalizzazione del sistema dell'imposizione sugli immobili anche in relazione alla riforma del catasto, attraverso il trasferimento ai comuni della titolarità nonché dei relativi proventi».*

---

**12.702**

VITALI

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126».*

---

**12.701**

DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, BALISARIO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 126», inserire le seguenti: «e dal fondo perequativo».*

---

**12.705**

POLI BORTONE

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis. previsione che le modalità di attribuzione delle compartecipazioni ai tributi erariali di cui al presente comma siano definite in conformità al principio di territorialità. A tal fine, le suddette modalità devono tenere conto:

1) del luogo di svolgimento della prestazione, per i tributi aventi quale presupposto i consumi; per i servizi, il luogo di consumo può essere identificato nel domicilio del soggetti fruitore finale».

---

**12.510**

GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, Mariapia GARAVAGLIA, DONAGGIO, CASSON, NEROZZI, FISTAROL, TREU

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) in particolare, per le finalità di cui alla lettera b), attribuzione ai comuni della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura non inferiore al 20 per cento;».

---

**12.511**

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: «relative alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 1)».*

---

**12.512**

PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: «prioritariamente».*

---

**12.513**

ASTORE, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «gomma» aggiungere le seguenti: «, dal fondo perequativo».*

---

**12.514**

COMPAGNA, ESPOSITO

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:*

«c-bis) le spese degli enti locali, così come definiti dall'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si distinguono in obbligatorie e facoltative. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, provvede, con decreto, ad individuare le spese obbligatorie di cui al comma 1».

---

**12.515**

POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «di opere pubbliche» inserire le seguenti: «e interventi destinati ad investimenti stabili nei servizi sociali».*

---

**12.516**

GIARETTA, STRADIOTTO, MORANDO, Mariapia GARAVAGLIA, DONAGGIO, CASSON, NEROZZI, FISTAROL, TREU

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis) trasferimento ai comuni della titolarità e dei proventi dell'imposizione sugli immobili e attribuzione agli stessi di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare, anche in relazione a una contestuale riforma del catasto;».

---

**12.517**

VICARI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) razionalizzazione dell'imposizione fiscale relativa agli autoveicoli e alle accise sulla benzina e sul gasolio, anche al fine di riconoscere una adeguata autonomia impositiva alle province;».

---

**12.518**

BARBOLINI

*Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:*

«e-bis) previsione che i tributi facciano riferimento prioritariamente alle seguenti basi imponibili:

- 1) parco veicolare, viabilità e strade per le province;
  - 2) mobilità della popolazione e flussi demografici per le città metropolitane e i comuni;
  - 3) patrimonio immobiliare per i comuni».
- 

**12.704**

DONAGGIO

*Al comma 1, lettera f), dopo la parola: «fusioni», inserire le seguenti: «o forme di associazione tra comuni su servizi che vadano comunque a ridurre la spesa degli enti associati».*

---

**12.519**

VICARI

*Al comma, 1 lettera h) sostituire le parole: «possano disporre» con la parola: «dispongano».*

---

**12.520**

GALLO, COSTA, SARRO, LATRONICO

*Al comma 1, lettera h) dopo le parole: «tali leggi e» inserire le seguenti: «con esclusivo riferimento ai tributi di cui al comma 1 lettera a), possono».*

---

**12.521**

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) previsione che la legge statale, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali, se non aventi ad oggetto l'entità dell'indebitamento. Eventuali vincoli sulla crescita della spesa corrente degli enti locali possono essere posti solo in via transitoria, in relazione a specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, e limitatamente agli enti che non presentano avanzi di amministrazione».

---

**12.522**

MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:*

«*i-bis*) previsione che la legge statale, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali, se non aventi ad oggetto l'entità dell'indebitamento. Eventuali vincoli sulla crescita della spesa corrente degli enti locali possono essere posti solo in via transitoria, in relazione a specifici obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, e limitatamente agli enti che non presentano avanzi di amministrazione».

---

**12.0.500**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12;
- c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
- d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

---

**12.0.501**

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Rapporti finanziari Regioni-enti locali)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12;



c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

---

## **12.0.502**

VICARI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

### **«Art. 12-bis.**

*(Rapporti finanziari Regioni-Enti locali)*

1. I decreti legislativi, di cui all'articolo 2, disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dei trasferimenti regionali agli enti locali;

b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva rispetto al finanziamento come disciplinato dagli articoli 11 e 12 in ordine alla copertura del fabbisogno *standard*;

c) definizione delle modalità in base alle quali le regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;

d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità dei relativi stanziamenti.

2. Il finanziamento delle funzioni degli enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali e da tributi locali previsti dalla legge regionale.».

---

**12.0.503**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON, D'ALIA

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano i rapporti finanziari fra Regioni ed Enti locali in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) soppressione dei trasferimenti regionali agli Enti locali;
- b) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle funzioni fondamentali esclusivamente in forma aggiuntiva in base a quanto stabilito dagli articoli 11 e 12;
- c) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni finanziano le spese relative alle altre funzioni locali per le finalità stabilite dalle singole Regioni;
- d) definizione delle modalità in base alle quali le Regioni in caso di conferimento di ulteriori funzioni garantiscono la congruità delle relative risorse finanziarie.

2. Il finanziamento delle funzioni degli Enti locali, nei limiti stabiliti dal comma 1, è assicurato da compartecipazioni al gettito di tributi regionali, da addizionali a tali tributi e da tributi locali previsti dalla legge regionale».

---

**12.0.504**

BIANCO, BASTICO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:*

**«Art. 12-bis.**

*(Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione in materia di conferimento delle funzioni amministrative statali alle regioni e agli enti locali)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, della pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi, aventi ad oggetto l'individuazione delle restanti funzioni amministrative in atto esercitate dallo Stato che, non richiedendo l'unitario esercizio a livello statale, devono, sulla base dei principi di sussidiarietà dif-

ferenziazione e adeguatezza essere attribuite a comuni, province, città metropolitane e regioni e segnatamente:

- a) le funzioni amministrative da conferire alle regioni e agli enti locali, nelle materie dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
- b) le funzioni amministrative da conferire alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, ai fini del loro successivo conferimento agli enti locali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) conferire al livello diverso comunale tutte le funzioni ad esclusione di quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;
- b) favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- c) garantire una adeguata riorganizzazione degli apparati dell'amministrazione statale, diretta, indiretta e strumentale, al fine di semplificare l'assetto e di ridurne i costi».

---

## Art. 13.

### 13.700

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sopprimere l'articolo*

---

### 13.500

PROCACCI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, in misura uguale alla differenza fra i trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), destinati al finanziamento delle spese di comuni e province, esclusi i contributi di cui all'articolo 15, e le entrate*

spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12, con esclusione dei tributi di cui al comma 1 lettere *d*) ed *e*), tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera *c*), numeri 1) e 2), relativamente al superamento del criterio della spesa storica;».

---

### **13.501**

PROCACCI

*Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte, e dal fondo perequativo che le regioni determinano in favore degli enti locali a fronte delle funzioni da questi esercitate in virtù di leggi regionali. La dimensione del fondo è determinata, per ciascun livello di governo, con riguardo alle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119, quarto comma, della Costituzione, in misura uguale alla differenza tra il totale delle entrate standardizzate per le funzioni e il totale dei fabbisogni *standard* per le medesime funzioni e il totale delle entrate standardizzate di applicazione generale spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 12, esclusi i contributi di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 1 del medesimo articolo ed esclusi i contributi di cui all'articolo 15».

---

### **13.502**

VICARI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, a titolo di concorso, per il finanziamento delle funzioni da essi esercitate;».

---

### **13.503**

D'UBALDO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* «istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti, a titolo di con-

corso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte» *con le seguenti*: «istituzione nel bilancio dello Stato di due fondi perequativi, uno a favore dei comuni e l'altro a favore delle province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte»;

---

**13.504**

BIANCO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole*: «istituzione nel bilancio delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province, alimentati da un fondo perequativo dello Stato con indicazione separata degli stanziamenti per le diverse tipologie di enti» *con le seguenti*: «istituzione nel bilancio dello Stato di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province».

*Conseguentemente, sopprimere le lettere g) e h).*

---

**13.505**

LEGNINI, CARLONI, GIARETTA, MORANDO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole*: «delle regioni di due fondi, uno a favore dei comuni, l'altro a favore delle province,» *con le seguenti*: «rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni, di altrettanti fondi».

*Conseguentemente, sopprimere le lettere g) e h).*

---

**13.506**

POLI BORTONE

*Al comma 1, alla lettera a) dopo le parole*: «uno a favore dei comuni» *aggiungere le seguenti*: «non capoluogo».

---

**13.507**

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola*: «province» *aggiungere le seguenti*: «e delle città metropolitane».

---

**13.508**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «da loro svolte;» inserire le seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 119, comma 3, della Costituzione;».*

---

**13.509**

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali» con le seguenti: «con riguardo all'esigenza di integrale finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane».*

---

**13.510**

ASTORE, DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con riguardo all'esercizio delle funzioni fondamentali» con le seguenti: «con riguardo all'esigenza di integrale finanziamento delle funzioni fondamentali svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane».*

---

**13.511**

BIANCO

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «spettanti ai comuni e alle province, ai sensi dell'articolo 12» inserire le seguenti: «con esclusione dei tributi di cui al comma 1, lettere d) ed e) del medesimo articolo,».*

---

**13.512**

PROCACCI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 12,» inserire le seguenti: «con esclusione dei tributi di cui alle lettere d) ed e) del medesimo articolo,».*

---

### 13.513

PROCACCI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: « le entrate spettanti ai comuni ed alle province, ai sensi dell'articolo 10,» inserire le seguenti: « con esclusione dei tributi di cui alle lettere d) ed e) del presente comma, ».*

---

### 13.514

ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole «relativamente al superamento del criterio della spesa storica» aggiungere i seguenti periodi: «. Con riguardo all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, la dimensione del fondo è determinata, per i comuni e per le province, dalla somma per tutti gli enti di quel livello di governo delle differenze tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di ciascun ente. La capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota e le basi imponibili *pro capite* dei tributi propri e delle compartecipazioni ai tributi erariali assegnati al finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali che consentano ad un ente di quel livello di governo di finanziare integralmente la propria spesa storica *pro capite* in tali funzioni. La capacità fiscale standardizzata di ciascun ente è determinata come prodotto tra i livelli minimi di aliquota come sopra determinati e le basi imponibili *pro capite* in ciascun ente dei tributi e delle compartecipazioni destinati al finanziamento di tali funzioni».*

---

### 13.515

POLI BORTONE

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*  
*«a-bis) i comuni capoluogo dispongono di un proprio fondo».*

---

### 13.516

ASTORE, BELISARIO, DE TONI, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «in sede di Conferenza di cui all'articolo 5».*

---

**13.517**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «tra i singoli enti» aggiungere le seguenti: «ferma restando l'applicazione del comma 3, dell'articolo 119 della Costituzione.».*

---

**13.518**

LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «utilizzando i dati di spesa storica dei singoli enti».*

---

**13.519**

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) definizione delle modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione, per la quota di fabbisogno riferibile alle funzioni ed alle spese di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono rappresentate da compartecipazioni a tributi erariali, e, per la quota riferibile al finanziamento delle funzioni non fondamentali, dagli altri tributi propri, calcolati sempre ad aliquota *standard*».

---

**13.520**

BARBOLINI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) definizione delle modalità in base alle quali per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) è ripartito tra i singoli enti in modo da eliminare la differenza tra la capacità fiscale standardizzata di riferimento e la capacità fiscale standardizzata di tale ente. In tale riparto si tiene conto, per gli enti con popolazione al di sotto di una soglia da individuare con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, del fattore della dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa».

---



**13.521**

POLI BORTONE

*Al comma 1, alla lettera f), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera d-bis),».*

---

**13.522**

D'UBALDO

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

---

**13.523**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, FOSSON

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera f) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera f) i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti. Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera f) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.131».

---

**13.524**

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

«h) i fondi istituiti nel bilancio delle Regioni, ai sensi del comma 1, lettera a), sono alimentati dal fondo perequativo dello Stato solo se si realizzano gli accordi e le intese previste dalla lettera g) nelle singole Regioni. Se non si realizzano le condizioni di cui alla lettera g) i finanziamenti perequativi sono erogati direttamente dallo Stato ai singoli enti.

Qualora invece si realizzino nelle singole Regioni le condizioni di cui alla lettera g) i fondi ricevuti sono trasferiti agli enti di competenza entro trenta giorni dal loro ricevimento dalla singola Regione, in quanto l'eventuale ridefinizione del riparto non può comportare ritardi nell'assegnazione delle risorse perequative agli Enti locali. Nel caso in cui la Regione nel cui territorio è stata raggiunta l'intesa, non ottemperi nei termini previsti, lo Stato esercita il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131».

---

### 13.525

PARDI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*h-bis*) i decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui alla lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione;».

---

### 13.526

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis*. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 individuano le modalità e le procedure con cui le regioni a statuto ordinario possono, d'intesa con il Consiglio delle autonomie ove costituito, definire un diverso sistema di finanziamento e di perequazione per i comuni di minore dimensione, tenendo conto delle specificità dei contesti locali e del criterio di adeguatezza per l'organizzazione delle funzioni fondamentali. In tale caso lo Stato trasferisce alla regione la corrispondente quota parte del fondo di cui al comma 1, lettera a) e la regione organizza il trasferimento perequativo eventualmente integrato con le risorse aggiuntive derivanti dall'autonomia tributaria della regione».

---

**13.0.500**

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Soppressione di enti intermedi e strumentali)*

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate in forma unitaria.

2. Lo Stato e le regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

---

**13.0.501**

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis**

*(Istituzione delle città metropolitane)*

1. Le città metropolitane sono istituite, nell'ambito di una regione, nelle aree metropolitane in cui sono compresi i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli. L'iniziativa spetta al comune capoluogo, ovvero al 30 per cento dei comuni della provincia o delle province interessate, che rappresentino il 60 per cento della relativa popolazione, ovvero ad una o più province congiuntamente ad un numero di comuni che rappresentino il 60 per cento della popolazione della pro-

vincia o delle province proponenti. La proposta di istituzione contiene la perimetrazione dell'area metropolitana e una proposta di statuto della città metropolitana. Sulla proposta è acquisito il parere della regione. Si osservano i seguenti principi e indirizzi:

a) il territorio della città metropolitana coincide con il territorio di una o di più province; in caso di non coincidenza con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

b) la città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente provincia, come determinate in base alla presente legge, riguardanti il suo territorio, e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il decreto legislativo di cui al comma 3 regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente secondo i criteri di cui alla presente legge;

c) alla città metropolitana spettano tutte le funzioni conferite dalla legge statale o regionale a seconda delle rispettive competenze nel rispetto delle funzioni fondamentali individuate dalla legge dello Stato;

d) il territorio della città metropolitana si articola al suo interno in comuni; il comune capoluogo, se mantiene la sua integrità, si articola in municipi;

e) il decreto legislativo di cui al comma 3 regola il sistema di determinazione dei collegi elettorali per la elezione degli organi di governo della città metropolitana, nonché di attribuzione dei seggi, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente comune capoluogo, nonché le modalità ed i termini di indizione delle elezioni per la loro prima costituzione, assicurando, anche eventualmente attraverso la prorogatio, la continuità della amministrazione nella successione tra gli enti;

f) lo statuto della città metropolitana è adottato nei sei mesi successivi allo svolgimento delle elezioni per la prima costituzione degli organi di governo; il decreto legislativo di cui al comma 3 indica le norme applicabili nelle materie e discipline espressamente demandate allo statuto ed ai regolamenti nel periodo transitorio che precede la loro adozione;

g) lo statuto della città metropolitana, definisce le forme di esercizio associato di funzioni con i comuni in essa compresi al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno del territorio metropolitano, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità della gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili; le relative disposizioni sono adottate previa intesa con i comuni interessati, recepita con deliberazioni di identico contenuto dei rispettivi consigli comunali;

h) per ciascuna città metropolitana, il decreto legislativo di cui al comma 3 stabilisce le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio.

2. Nelle aree metropolitane di cui al comma 1, tra il comune capoluogo e i comuni contermini possono essere individuate specifiche modalità di esercizio associato delle funzioni comunali da esercitare attraverso una unione. Ulteriori modalità di esercizio congiunto di funzioni possono essere definite dalle istituzioni locali e dalla regione interessate tenuto conto delle diverse specificità territoriali. Con i decreti legislativi di cui al comma 3, su proposta degli enti locali interessati e acquisito il parere della regione, possono essere attribuiti alle unioni di comuni metropolitani funzioni e prerogative proprie delle città metropolitane.

3. Ai fini della attuazione del comma 1, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, uno o più decreti legislativi per la istituzione delle città metropolitane con l'osservanza dei principi e criteri direttivi indicati nel presente articolo.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3, corredati delle deliberazioni e dei prescritti pareri, sono trasmessi al Consiglio di Stato ed alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: «Istituzione e finanziamento delle Città metropolitane e di Roma capitale».*

---

## Art. 14.

### 14.700

PARDI, BELISARIO, LANNUTTI, DE TONI, ASTORE, MASCITELLI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «medesimo decreto legislativo» con le seguenti: «decreto di cui al periodo precedente disciplina le modalità con cui le città metropolitane, che si sostituiscono alle province, acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a*

quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano. Il medesimo decreto, inoltre,».

---

**14.500**

BIANCO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disciplina le modalità con cui le città metropolitane che si sostituiscono alle province acquisiscono i tributi, le entrate proprie e le quote spettanti dei fondi attribuiti alle province, in tutto o in quota parte corrispondente a quella del territorio provinciale che entra a far parte del nuovo ente metropolitano».*

---

**Art. 15.**

**15.500**

ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 15.**

*(Interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riferimento all'attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione delle modalità con le quali gli interventi finalizzati agli obiettivi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione sono finanziati sulla base di una programmazione pluriennale con contributi speciali dal bilancio dello Stato, con i finanziamenti dell'Unione europea e con i cofinanziamenti nazionali;

b) confluenza dei contributi speciali dal bilancio dello Stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi destinati ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni a statuto ordinario o speciale;

c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, ai diritti della persona, ai territori montani;

d) individuazione, in conformità con il diritto comunitario, di interventi di sostegno attraverso l'utilizzo di strumenti fiscali, con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, all'occupazione, agli investimenti, alla ricerca, al fine di promuovere, in specifici territori, lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;

e) definizione delle modalità per cui gli obiettivi e i criteri di utilizzazione nonché l'entità delle risorse stanziato dallo Stato ai sensi del presente articolo sono oggetto di intesa in sede di Conferenza unificata, disciplinati all'interno di una programmazione pluriennale, con i provvedimenti annuali che determinano la manovra finanziaria;

f) facoltà dello Stato di effettuare trasferimenti addizionali in conto capitale a favore dei territori regionali che presentino forti divari nella dotazione infrastrutturale ovvero progetti o programmi di dimensione transnazionale;

g) alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, i contributi a specifica destinazione aventi carattere di generalità sono soppressi e l'attuazione degli interventi cui essi sono destinati è finanziata nell'ambito del finanziamento ordinario».

---

## 15.501

PROCACCI

*Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «programmazione pluriennale» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Tali finanziamenti dell'Unione Europea e cofinanziamenti nazionali costituiscono esclusivamente contributi aggiuntivi rispetto a quelli speciali finanziati dal bilancio dello Stato di cui al periodo precedente;».*

---

## 15.502

PROCACCI

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. I finanziamenti dell'Unione europea sono esclusivamente aggiuntivi rispetto ai contributi speciali dello Stato».*

---

**15.503**

BELISARIO, LANNUTTI, PARDI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al *deficit* infrastrutturale, ai diritti della persona, alla collocazione geografica degli enti, ai territori montani, alle isole minori; alla necessità di salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, artistico ed ambientale della nazione; all'indennizzo di situazioni di particolare svantaggio conseguenti all'assunzione, da parte della singola realtà territoriale, di oneri ed impegni nell'interesse della collettività nazionale».

---

**15.504**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con Regioni a statuto speciale, ai territori montani».*

---

**15.700**

IZZO

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale».*

---

**15.505**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «fiscalità di sviluppo» inserire le seguenti: «, finanziate dallo Stato,» e sostituire le parole: «, la coesione e la solidarietà sociale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona» con le seguenti: «e la coesione nelle aree sottoutilizzate del Paese».*

---



**15.506**

GERMONTANI

*Al comma 1, lettera d) dopo le parole: «diritti della persona» aggiungere le seguenti: «, anche, secondo, un principio di pari opportunità;».*

---

**15.507**

4.19

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «intesa» con la seguente: «parere» e sostituire le parole: «e disciplinati con i provvedimenti annuali che determina2no la manovra finanziaria» con le seguenti: «. L'azione per la rimozione degli squilibri strutturali di natura economica e sociale tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno si attua attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione».*

---

**15.508**

INCOSTANTE, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, lettera e) dopo la parola: «disciplinati» inserire le parole: «all'interno di una programmazione pluriennale».*

---

**15.509**

INCOSTANTE, BIANCO, BARBOLINI, DE SENA, PROCACCI

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi per la coesione economica e sociale».*

---

**Art. 16.**

**16.500**

VICARI

*Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «locale» inserire le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Unificata relativo agli obiettivi di ogni singolo comparto;».*

---

**16.501**

VICARI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi, in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai comuni e alle province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie;».

---

**16.502**

STRADIOTTO, MERCATALI, BARBOLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territo-

rio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

---

#### **16.503**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle Regioni, delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni; le eccedenze rispetto ai saldi programmati sono riconosciute l'anno successivo al comparto che le ha prodotte, possono essere previsti meccanismi di premialità per i comparti più virtuosi in riferimento agli obiettivi di finanza pubblica. Le Regioni possono adattare, sulla base di criteri stabiliti con accordi in Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore statale ai Comuni e alle Province, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie».

---

#### **16.700**

DONAGGIO

*Al comma 1, lettera e) sostituire le parole da: «elevata qualità dei servizi» a «che garantiscono» con le seguenti: «un livello di pressione fiscale adeguato e giustificato in base alla quantità e alla qualità dei servizi erogati ai cittadini garantendo».*

---

#### **16.701**

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, ASTORE, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «elevata qualità dei servizi» sostituire la parola: «e» con le seguenti: «con un livello di pressione fiscale nella media degli enti di pari livello, ovvero, a parità di servizi offerti, un».*

---

**16.504**

ASTORE, PARDI, MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: «ovvero degli enti che garantiscono il rispetto di quanto previsto dalla presente legge e partecipano a progetti strategici mediante l'assunzione di oneri e di impegni nell'interesse della collettività nazionale» con le seguenti: «; riattribuzione agli enti più virtuosi delle eccedenze prodotte rispetto ai saldi programmati, nei limiti delle eccedenze di comparto».*

---

**16.505**

VICARI

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «politiche comunitarie» aggiungere le seguenti: «e quelle derivanti da funzioni amministrative attribuite o trasferite dallo Stato alle regioni,».*

---

**16.506**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «sanzionatori» con le seguenti: «di decadenza».*

---

**16.0.500**

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:*

**«Art. 16-bis.**

*(Delega per la revisione delle circoscrizioni delle province)*

1. Ai fini della razionalizzazione ed armonizzazione degli assetti territoriali conseguenti alla definizione e all'attribuzione delle funzioni fondamentali e amministrative degli enti locali, alla istituzione delle città metropolitane, all'ordinamento di Roma capitale della Repubblica, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore, con le modalità di cui all'articolo 2 e senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, previa iniziativa dei comuni, sentite le province e la re-

gione interessate, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione delle circoscrizioni provinciali in modo che il territorio di ciascuna provincia abbia una estensione e comprenda una popolazione tale da consentire l'ottimale esercizio delle funzioni previste per il livello di governo di area vasta;

b) conseguente revisione degli ambiti territoriali degli uffici decentrati dello Stato;

c) in conformità all'articolo 133 della Costituzione, adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, nonché parere della provincia o delle province interessate e della regione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza unificata, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari che entro sessanta giorni si esprimono anche in ordine alla sussistenza delle condizioni e dei requisiti della proposta di revisione delle circoscrizioni provinciali».

---

## Art. 17.

### 17.700

DE TONI, BELISARIO, LANNUTTI, MASCITELLI, PARDI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «pressione fiscale complessiva» aggiungere le seguenti: «e per livello di governo».*

---

### 17.500

BELISARIO, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, PARDI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di assicurare un'omogenea ed ottimale organizzazione ed erogazione, su tutto il territorio nazionale, delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo predispone uno o più disegni di legge, previo parere della Conferenza unificata, volti a disciplinare

le modalità di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. L'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni è determinata, previa intesa con la Conferenza unificata, sulla base delle metodologie e dei dati elaborati dalla segreteria tecnica. Gli schemi dei provvedimenti volti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli effetti finanziari e della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale che si esprimono nei termini previsti dai rispettivi regolamenti parlamentari».

---

## **Art. 18.**

### **18.500**

SANNA, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## **«Art. 18.**

*(Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali;

*b)* attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;

*c)* ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;

*d)* individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale».

---

## 18.501

VICARI

*Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«d-bis) trasferimento, a titolo gratuito, ad ogni livello di governo dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato, non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione statale. Il trasferimento dei suddetti beni dovrà essere effettuato mediante l'istituzione di un albo statale in cui siano individuati i beni appartenenti al patrimonio dello Stato che si sono resi disponibili, secondo le seguenti modalità:

1) entro dodici mesi dall'istituzione dell'albo, l'Amministrazione competente presenta un bando da reiterarsi periodicamente in base alle nuove disponibilità patrimoniali dello Stato, cui potranno partecipare gli enti pubblici, le società miste, i consorzi, i soggetti privati o qualunque altra associazione, che presentino progetti con finalità prevalente di pubblica utilità;

2) le regioni potranno altresì cedere a titolo gratuito beni appartenenti al proprio patrimonio, al fine di realizzare progetti di pubblica utilità, con le stesse modalità di cui al punto 1, lettera e), del presente articolo».

---

## 18.502

PAPANIA

*Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

«d-bis) autonomia degli enti locali nelle modalità di gestione e valorizzazione del patrimonio, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto del diritto comunitario, con possibilità di destinazione diretta dei proventi dell'attività di contrasto dell'evasione fiscale all'incremento del patrimonio edilizio destinato a finalità sociali».

---

**18.0.500**

BASTICO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo 18, inserire il seguente Capo:*

«CAPO VII-bis

CARTA DELLE AUTONOMIE LOCALI

**Art. 18-bis.**

*(Deleghe al Governo per la individuazione ed allocazione delle funzioni fondamentali e delle funzioni proprie degli enti locali e per l'adozione della "Carta delle autonomie locali")*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 3 e 4, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) individuare e allocare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le funzioni di cui all'articolo 118, secondo comma, della Costituzione;

b) prevedere una disciplina dei settori relativi all'organizzazione degli enti locali di competenza esclusiva dello Stato, nonché individuare, nel rispetto del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, l'organizzazione ed i servizi degli enti locali.

2. Sui decreti legislativi di cui al comma 1 è acquisito il parere del Consiglio di Stato, nonché l'intesa nell'ambito della Conferenza unificata; i decreti legislativi sono adottati dopo l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla assegnazione degli schemi dei decreti legislativi medesimi.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento, anche al fine della tenuta e della coesione dell'ordina-



mento della Repubblica e al pieno rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione; in questo contesto, prevedere che determinate funzioni fondamentali, da individuare in sede di decreto delegato, debbano essere necessariamente esercitate in forma associata da parte degli enti di minore dimensione demografica;

*b)* prevedere che l'esercizio delle funzioni fondamentali possa essere svolto unitariamente sulla base di accordi tra comuni e province;

*c)* considerare, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, quelle preordinate a garantire i servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, tenendo conto di quelle storicamente svolte, secondo criteri di economicità, efficienza, semplificazione ed adeguatezza; in particolare, considerare tra le funzioni fondamentali dei comuni tutte quelle che li connotano come ente di governo di prossimità e tra le funzioni fondamentali delle province quelle che le connotano come enti per il governo di area vasta; considerare tra le funzioni fondamentali delle città metropolitane, oltre a quelle spettanti alle province, anche quelle di governo metropolitano;

*d)* considerare come funzione fondamentale di comuni, province e città metropolitane, secondo il criterio di sussidiarietà, la individuazione, per quanto non già stabilito dalla legge, delle attività relative ai servizi pubblici locali di rilevanza economica, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari della comunità locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, ferma la competenza della regione quando si tratti di attività da svolgere unitariamente a dimensione regionale;

*e)* fino all'approvazione delle leggi regionali che, nell'ambito delle rispettive competenze, applicano il principio di adeguatezza in connessione a quelli di sussidiarietà e di differenziazione, stabilire la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali;

*f)* fino al termine di cui alla lettera *e)*, stabilire la dimensione demografica e territoriale minima dei comuni delle zone montane al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso forme associative comunali delle zone montane, tenendo conto delle peculiarità dei territori montani e prevedendo che ogni comune delle aree montane possa partecipare soltanto ad una forma associativa comunale obbligatoria delle zone montane;

*g)* attribuire ai comuni le funzioni catastali, anche ai fini del trasferimento agli stessi della titolarità nonché dei relativi proventi dell'imposizione sugli immobili e del riconoscimento di forme ulteriori di autonomia impositiva sul patrimonio immobiliare;

*h)* prevedere forme di supporto, collaborazione e cooperazione tra Stato ed enti locali, anche per ciò che concerne l'impiego di fondi strutturali europei;

*i)* valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza, di semplificazione, di concentrazione e di differenziazione nella individuazione delle condizioni e modalità di esercizio delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio unitario da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'adeguata gestione, anche mediante sportelli unici, di regola istituiti presso i comuni, anche in forma associata, competenti per tutti gli adempimenti inerenti ciascuna funzione o servizio e che curino l'acquisizione di tutti gli elementi e atti necessari;

*l)* indicare i principi sulle forme associative e per la razionalizzazione, la semplificazione e il contenimento dei costi per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, ispirati al criterio dell'unificazione per livelli dimensionali attraverso l'eliminazione di sovrapposizione di ruoli e di attività e tenendo conto delle forme associative esistenti, in particolare delle unioni di comuni e delle peculiarità dei territori montani ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione;

*m)* prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di integrazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, regioni e Stato;

*n)* dettare una disciplina specifica per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, tenendo conto delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche anche con riferimento alla presenza di zone montane, ne sostenga e valorizzi l'azione di governo con misure di semplificazione procedurali, organizzative e contabili correlate alle minori dotazioni di risorse strumentali.

4. Qualora, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, l'esercizio delle funzioni fondamentali spetti ad un ente, diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, alla decorrenza del loro esercizio, alla determinazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie all'oro esercizio, si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, su proposta dei Ministri dell'interno e per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi con gli enti locali interessati, con l'intesa della Conferenza unificata. Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità fra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni attribuite. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni è subordinata all'atto dell'effettiva attuazione dei meccanismi previsti dal presente comma. Le presenti disposizioni cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 119 della Costituzione.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

7. Il decreto legislativo di cui al comma 5 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

8. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

10. L'articolo 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».*

---

**Art. 19.**

**19.500**

VITALI, BASTICO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO

*Sostituire l'articolo 19, con il seguente:*

**«Art. 19.**

*(Transizione)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 2 disciplinano una fase transitoria della durata di cinque anni diretta a garantire il passaggio graduale dall'attuale sistema a quello a regime, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) sostituzione della formula della regione con quella del territorio regionale, suddividendo le funzioni attualmente svolte dalle regioni a statuto ordinario in funzioni riconducibili al vincolo di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), ovvero non riconducibili a tale vincolo;

b) i fabbisogni finanziari correnti in termini *standard* di ciascun territorio regionale sono calcolati con riferimento alla spesa storica corrente di ciascuna regione a statuto ordinario per le spese relative alle materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 1);

c) la capacità fiscale standardizzata di riferimento è determinata pari alla spesa storica di ciascuna regione a statuto ordinario per le materie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c*), numero 3);

d) per il finanziamento delle spese relative alle funzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *c*), numero 2) i fabbisogni finanziari in termini *standard* di ciascun ente regionale o locale a cui sono assegnate le corrispondenti funzioni amministrative sono calcolati con riferimento alla spesa storica;

e) previsione che il nuovo schema di finanziamento e di perequazione venga applicato esclusivamente alle funzioni attualmente svolte dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

f) fermo restando l'avvio del passaggio dalla spesa storica al fabbisogno *standard*, qualora alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 non siano ancora state individuate dalla legge le funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*) della Costituzione, il periodo di transizione decorre dalla successiva entrata in vigore della legge con cui dette funzioni sono individuate;

g) i fabbisogni finanziari relativi alle spese dei comuni, delle città metropolitane e delle province sono determinati considerando il complesso delle funzioni pubbliche esercitate, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge;

h) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni standard ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere e), j) e g) della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere p) e q) della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 1, lettera r) della presente legge».

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 20.*

---

## **19.501**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avviene in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno *standard* calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione, in un periodo di tempo sostenibile».

---

## **19.502**

PROCACCI

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «dei livelli essenziali delle prestazioni» inserire le seguenti: «e delle funzioni pubbliche degli enti locali».*

---

**19.503**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto del superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, in favore della progressiva introduzione del costo standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna regione».*

---

**19.504**

PARDI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**19.505**

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:*

«*f-bis*) previsione che la devoluzione di maggiori risorse e più incisive competenze alle regioni, rispetto a quelle attualmente svolte, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, sia condizionata alla verifica da parte dello Stato di capacità amministrative adeguate da parte delle regioni richiedenti. Al momento della devoluzione delle maggiori risorse e funzioni, lo Stato e la regione richiedente formulano un accordo che prevede il raggiungimento di determinati obiettivi nel campo della funzione assegnata, definendo i fabbisogni *standard* ottimali ed effettivi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere *e*), *f*) e *g*), della presente legge. L'accordo stabilisce le modalità di monitoraggio e di valutazione del raggiungimento degli obiettivi fissati, applicando le metodologie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *p*) e *q*), della presente legge. In caso di scostamenti permanenti e sistematici si applica quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), della presente legge».

---

**Art. 20.**

**20.700**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale di ciascuna Regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni».

---

**20.500**

BELISARIO, DE TONI, CARLINO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera c), prima della parola: «determinazione» inserire le seguenti: «fino alla definizione dei costi *standard* delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle prestazioni per cui devono essere assicurati livelli essenziali».*

---

**20.501**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:*

«b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## **20.502**

BARBOLINI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«b) anche in assenza delle disposizioni concernenti l'individuazione delle funzioni fondamentali, sono definite regole, tempi e modalità da applicare già nella fase transitoria in modo da garantire il passaggio dal criterio della spesa storica al criterio del fabbisogno standard. Ai fini dell'individuazione delle spese da finanziare relative alle funzioni fondamentali e non dei Comuni e delle Province:

1) si fa riferimento, con esclusione dei finanziamenti dell'Unione europea, al fabbisogno delle funzioni di Comuni e Province considerando in modo forfettario l'80 per cento di esse come fondamentali e il 20 per cento di esse come non fondamentali.

2) si fa riferimento nella fase di avvio per quanto riguarda il finanziamento delle funzioni fondamentali e non di Comuni e Province, al fine di assicurare la loro copertura integrale, all'insieme delle rispettive funzioni, così come indicate nei certificati a rendiconto degli enti locali, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, dell'ultimo anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

## **20.503**

PROCACCI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).*

---



**20.504**

INCOSTANTE, BARBOLINI, DE SENA, ADAMO, PROCACCI

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis). prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 12, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

---

**20.505**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«d-bis. prevedere che l'entrata in vigore del decreto legislativo avente ad oggetto l'applicazione dell'articolo 12, lettera c) avvenga entro il 30 giugno 2009».

---

**20.506**

PARDI, BELISARIO, CARLINO, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**20.507**

STRADIOTTO, BARBOLINI, MERCATALI

*Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Il decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 12, lettera c), è adottato entro il termine del 30 giugno 2009».

---

**20.508**

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

*Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)*

1. Dopo il titolo I della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:

**«Titolo I-bis.**

*(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)*

**CAPO I**

*(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)*

**Art. 12-bis.**

*(Funzioni fondamentali)*

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:

- a) la funzione normativa;*
- b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;*
- c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;*
- d) la funzione di controllo interno;*
- e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;*
- f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;*

g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.

**Art. 12-ter.**

*(Funzioni fondamentali dei comuni)*

1. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:

a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:

- 1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;
- 2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
- 3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:

- 1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;
- 2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
- 3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;
- 4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;

c) nel settore «servizi alla persona e alla comunità», *la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:*

- 1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;
- 2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;

3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;

4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;

d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;

2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.

2. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.

#### **Art. 12-quater.**

##### *(Funzioni fondamentali delle province)*

1. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:

a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni ;

4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

### **Art. 12-*quinquies*.**

#### *(Funzioni fondamentali delle città metropolitane)*

1. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-quater sono attribuite alla città metropolitana.

2. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

3. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-*bis*, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».

---

**20.701**

DONAGGIO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È comunque garantita ai comuni, a partire dal 2010 e fino alla regimentazione della presente legge, la compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 20 per cento del gettito territorialmente prodotto».*

---

**20.702**

BARBOLINI

*Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «per gli asili nido» inserire le seguenti: «, per il sistema integrato della scuola dell'infanzia».*

---

**20.703**

BARBOLINI

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis. funzioni di promozione locale dello sviluppo economico».*

---

**20.704**

BARBOLINI

*Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «dell'ambiente» inserire le seguenti: «e di manutenzione urbana».*

---

**20.705**

BARBOLINI

*Al comma 3, dopo la lettera f), inserire la seguente:*

*«f-bis. funzioni relative ai servizi culturali e di promozione sportiva».*

---

**20.0.500**

INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO,  
PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Modalità di esercizio in via transitoria delle funzioni statali sul territorio)*

1. Fino al completamento del trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

2. Le prefetture – uffici territoriali del Governo svolgono specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.

3. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del Governo.

4. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura – ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura – ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.

5. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali».

---

**Art. 21.**

**21.700**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**21.500**

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: «distribuzione del gas,» aggiungere le seguenti: «l'estrazione di oli minerali,».*

---

**21.501**

BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine: «anche in riferimento a quella di interesse nazionale, ovvero di altre regioni».*

---

**21.502**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*«e-bis) valutazione della capacità produttiva energetica reale e potenziale di ciascuna regione».*

---



**21.701**

VIZZINI, BIANCO, FLERES, PISTORIO, FERRARA, MARAVENTANO, SALTAMARTINI, FAZZONE, POLI BORTONE, COSTA

*Al comma 2, dopo le parole: «trasporto pubblico locale», inserire le seguenti: «e i collegamenti con le isole».*

---

**21.503**

POLI BORTONE, DE ANGELIS

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Sono trasferiti, a titolo gratuito, ai comuni i beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale».

---

**Art. 22.**

**522.100**

BALISARIO, MASCITELLI, PARDI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Stralciare l'articolo.*

---

**22.700**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**22.500**

LUSI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire i commi da 1 a 7, con i seguenti:*

«1. È istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente territoriale autonomo, dotato di un proprio statuto nonché di poteri e di funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione e in conformità alle relative disposizioni attuative stabilite dalla presente legge.

2. La Città metropolitana di Roma Capitale subentra e succede alla provincia e al comune di Roma. Il territorio della Città metropolitana è costituito dal territorio del comune di Roma e dagli altri comuni della provincia di Roma, salvo che nel termine perentorio di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei rispettivi consigli, uno o più comuni confinanti con altra provincia decidano di aderire alla provincia medesima.

3. Alla Città metropolitana di Roma Capitale si applica la disciplina stabilita per le province dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

4. Analogamente, si applica la disciplina stabilita per i comuni dal citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le ulteriori disposizioni in materia previste dalla presente legge.

5. La Città metropolitana di Roma Capitale nonché i comuni e i municipi che ricadono nel suo territorio ispirano la loro azione e i loro rapporti ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione.

6. Lo statuto della Città metropolitana disciplina gli organi di governo, gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi, ivi compreso il *referendum* abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino il pieno coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

7. Lo statuto determina le modalità di partecipazione alla vita pubblica degli stranieri regolarmente residenti nel territorio della Città metropolitana.

8. La Città metropolitana di Roma Capitale è titolare delle funzioni proprie delle province, delle città metropolitane e di quelle ad essa conferite dalle leggi statali e regionali.

9. Sono attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni comunali che, secondo i principi di sussidiarietà e adeguatezza, richiedono un esercizio unitario a livello metropolitano.

10. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono disciplinate dalla Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, con appositi regolamenti.

11. I comuni e i municipi che ricadono nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale svolgono tutte le funzioni amministrative proprie dei comuni e quelle a questi conferite dalle leggi statali e regionali, dalla Città metropolitana di Roma Capitale, salvo quelle espressamente conferite alla medesima Città metropolitana di Roma Capitale o da questa assunte in via sussidiaria e per adeguatezza, al fine di assicurarne un esercizio unitario.

12. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei comuni metropolitani e per lo *status* degli amministratori locali si applicano le disposizioni vigenti per i comuni di pari dimensione. La Città metropolitana di Roma Capitale, i comuni e i municipi che rica-

dono nel territorio della medesima Città metropolitana svolgono le rispettive funzioni secondo i principi di responsabilità e di unicità dell'amministrazione, in modo che a un unico soggetto siano attribuite le funzioni e i compiti connessi, strumentali e complementari. Nello svolgimento delle loro funzioni essi possono avvalersi delle modalità di coordinamento o delle forme associative previste dagli articoli 270, 271 e 272 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

13. Spettano in particolare alla Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:

- a) rapporti con gli organi dello Stato e della Repubblica;
- b) rapporti con la Santa Sede e con le istituzioni internazionali con sede in Roma;
- c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;
- d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale ed attuativo, edilizia pubblica e privata;
- e) viabilità, mobilità e trasporti con particolare riferimento al trasporto pubblico ed ai servizi urbani di collegamento intercomunali;
- f) grandi infrastrutture;
- g) sicurezza e protezione civile;
- h) tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e dell'ambiente;
- i) commercio, turismo e promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione;
- l) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione;
- m) la pianificazione territoriale dei parchi ricadenti nel proprio territorio limitatamente ai casi in cui gli enti preposti non abbiano approvato i piani d'assetto da più di tre anni dalla loro istituzione.

14. Alla Città metropolitana di Roma Capitale è riconosciuta la più ampia autonomia statutaria e regolamentare nei limiti previsti dalla Costituzione e dalla presente legge.

15. Lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le competenze degli organi di governo e stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione.

16. Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad individuare le funzioni di cui agli articoli precedenti, i raccordi istituzionali e le modalità di coordinamento delle funzioni attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale con quelle dell'amministrazione statale e regionale e a definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse del personale e di mezzi nel rispetto dei principi del miglior svolgimento delle funzioni da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e della garanzia del raccordo tra funzioni statali, regionali e funzioni svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

17. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, l'Assemblea capitolina e il Consiglio dei sindaci del-

l'area metropolitana approvano lo statuto della Città metropolitana di Roma Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successive sedute consecutive da tenersi entro trenta giorni. Lo statuto risulta approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza semplice dei consiglieri.

18. I procedimenti amministrativi che riguardano le funzioni e i servizi di Roma Capitale si concludono in ogni caso con l'adozione del provvedimento finale da parte degli organi di Roma Capitale, secondo la disciplina regolamentare di cui al comma 17.

19. Con specifico decreto legislativo, sentiti la regione Lazio, la provincia di Roma e il comune di Roma, è disciplinato l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma Capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) specificazione delle funzioni di cui al comma 13 e definizione delle modalità per il trasferimento a Roma capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;

b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori risorse a Roma capitale tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica e delle funzioni di cui al comma 13.

20. Il decreto legislativo di cui al comma 19 assicura i raccordi istituzionali, il coordinamento e la collaborazione di Roma Capitale con lo Stato, la regione Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 13.

24. Il decreto legislativo di cui al comma 19, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) attribuzione a Roma Capitale di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma Capitale dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Individuazione delle funzioni della Città metropolitana di Roma Capitale».*

---

**22.701**

ALICATA, FERRARA

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).*

---

**22.0.500**

CECCANTI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, Mauro Maria MARINO,  
PROCACCI, SANNA, VITALI

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

**«Art. 22-bis.**

*(Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento di Roma capitale,  
in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione)*

1. Il Governo è delegato a disciplinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti gli altri Ministri interessati, l'ordinamento di Roma, capitale della Repubblica, in attuazione dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito il parere della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, che sono resi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento delle attuali funzioni e previsione di ulteriori funzioni essenziali in relazione al ruolo di Roma quale capitale della Repubblica nel rispetto del riparto delle funzioni definito dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione;

b) previsione di una disciplina finalizzata ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni di Roma, quale capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali, delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica, nonché finalizzata ad armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma;

c) previsione di modalità particolari per garantire la sicurezza pubblica mediante programmi del Ministero dell'interno;

d) garanzia della massima efficienza ed efficacia dei servizi urbani, con riguardo alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, nonché dei servizi urbani necessari

alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo alla Città del Vaticano;

e) previsione che alla capitale siano assicurate le risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni da essa esercitate secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione;

f) previsione di una disciplina del potere regolamentare di cui all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative, nel rispetto degli obblighi internazionali, del diritto comunitario, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nell'ambito delle materie del governo del territorio, dell'edilizia pubblica e privata, dei trasporti e della mobilità, dei servizi sociali, in relazione alle peculiari esigenze del ruolo di capitale;

g) previsione di una sede di raccordo istituzionale tra Roma capitale, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;

h) previsione che il sindaco di Roma capitale sia membro di diritto della Conferenza Stato-Città e autonomie locali e della Conferenza unificata;

i) definizione dell'ordinamento di Roma capitale secondo le modalità».

---

## 22.0.700

VITALI, Nicola ROSSI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MARCATALI, MORANDO, PROCACCI, SANNA, STRADIOTTO

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:*

### «Art. 22-bis.

*(Finanziamento della città di Roma, Capitale della Repubblica)*

1. Con specifico decreto legislativo, adottato in base all'articolo 2, è disciplinata, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, l'assegnazione delle risorse alla città di Roma tenendo conto delle specifiche esigenze di finanziamento derivanti dall'esercizio delle funzioni associate al ruolo di capitale della Repubblica, previa la loro determinazione specifica.

2. Fermo quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge per il finanziamento dei comuni e delle città metropolitane, per le finalità di cui al comma 1 sono altresì assicurate alla città di Roma, capitale della Repubblica, specifiche quote aggiuntive di tributi erariali.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, il decreto legislativo di cui al comma 1, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, sesto comma, alla Costituzione, stabilisce i principi generali per l'attribuzione alla città

di Roma, capitale della Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) attribuzione alla città di Roma di un patrimonio commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;

b) trasferimento, a titolo non oneroso, al comune di Roma dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 reca una disciplina transitoria in base a cui l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina dell'ordinamento di Roma capitale, ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione. Il medesimo decreto legislativo assicura, in via transitoria, l'attribuzione di un contributo a Roma capitale, previa adeguata specificazione dei fabbisogni di servizio e di investimento associati all'esercizio delle funzioni di capitale della Repubblica, nell'ambito delle risorse disponibili».

---

## **Art. 23.**

### **23.500**

PAPANIA

*Al comma 1, lettera a), sopprimere: «in modo da configurare dei centri di servizio regionali per la gestione organica dei tributi erariali, regionali e degli enti locali».*

---

### **23.501**

MERCATALI, BARBOLINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «enti locali» aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'ANCI e l'UPI».*

---

### **23.502**

PAPANIA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) autonomia di regioni ed enti locali nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e riscossione dei tributi e delle*

altre entrate, anche con ricorso all'esternalizzazione, nel rispetto dei principi comunitari di concorrenza».

---

### **23.0.500**

VITALI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA

*Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:*

#### **«Art. 23-bis.**

*(Disposizioni finali, abrogazioni e delega per l'adozione della Carta delle autonomie locali)*

1. Le disposizioni di legge o di atti aventi forza di legge vigenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge continuano ad applicarsi nelle materie di competenza legislativa regionale o rientranti nella potestà normativa degli enti locali, fino alla data di entrata in vigore della normativa regionale o degli enti locali, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

2. I decreti legislativi di cui al presente articolo abrogano, nelle materie di competenza legislativa dello Stato, le disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge, al fine di riunire e coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali risultanti dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni, delle riforme per il federalismo, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante la «Carta delle autonomie locali», con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni contenute nella codificazione, apportando le modifiche necessarie a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

b) ulteriore ricognizione, limitatamente alle materie di competenza legislativa statale, delle norme del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle altre fonti statali di livello primario che vengono o restano abrogate, salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 3 è emanato sentito il Consiglio di Stato, che deve rendere il parere entro novanta giorni, e previa



acquisizione del parere della Conferenza unificata e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

*Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».*

---

#### **Art. 24.**

##### **24.500**

CECCANTI, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, STRADIOTTO, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 24.**

*(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 e secondo il principio del superamento del criterio della spesa storica di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*.

2. Le norme di attuazione di cui al comma 1 tengono conto della dimensione della finanza delle predette regioni e province autonome rispetto alla finanza pubblica complessiva, delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti e del *deficit* nelle dotazioni infrastrutturali, ove ri-

corrano, e dei livelli di reddito *pro capite* che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi, rispetto a quelli corrispondentemente sostenuti per le medesime funzioni dallo Stato, dal complesso delle regioni e, per le regioni e province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, dagli enti locali. Le medesime norme di attuazione disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite siano inferiori alla media nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate, nella misura stabilita dalle norme di attuazione degli statuti speciali e alle condizioni stabilite dalle stesse norme in applicazione dei criteri di cui al comma 2, anche mediante l'assunzione di oneri derivanti dal trasferimento o dalla delega di funzioni statali alle medesime regioni a statuto speciale e province autonome ovvero da altre misure finalizzate al conseguimento di risparmi per il bilancio dello Stato, nonché con altre modalità stabilite dalle norme di attuazione degli statuti speciali. Inoltre, le predette norme, per la parte di propria competenza:

a) disciplinano il coordinamento tra le leggi statali in materia di finanza pubblica e le corrispondenti leggi regionali e provinciali in materia, rispettivamente, di finanza regionale e provinciale, nonché di finanza locale nei casi in cui questa rientri nella competenza della regione a statuto speciale o provincia autonoma;

b) definiscono i principi fondamentali di coordinamento del sistema tributario con riferimento alla potestà legislativa attribuita dai rispettivi statuti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome in materia di tributi regionali, provinciali e locali.

4. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.

5. A fronte dell'assegnazione di ulteriori nuove funzioni alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, così come alle regioni a statuto ordinario, rispettivamente le norme di attuazione e i decreti legislativi di cui all'articolo 2 definiranno le modalità di finanziamento».

---

**24.501**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 24.**

*(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)*

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti consentiti dai rispettivi statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi posti dall'ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti con norme approvate con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine stabilito per l'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2.

2. Le norme di cui al comma 1 tengono conto delle funzioni da esse effettivamente esercitate e dei relativi oneri, anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti, ove ricorrano, e della capacità fiscale per abitante che caratterizzano i rispettivi territori o parte di essi. Le medesime norme disciplinano altresì le specifiche modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale la cui capacità fiscale per abitante sia inferiore alla media nazionale.

3. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione nonché dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

**24.502**

LUMIA, MERCATALI

*Al comma 2, dopo le parole: «anche in considerazione degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e del deficit nelle dotazioni infrastrutturali e dei servizi sociali e sanitari».*

---

**24.503**

STRADIOTTO, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, VITALI

*Al comma 2, dopo le parole: «degli svantaggi strutturali permanenti» aggiungere le seguenti: «e della dotazione infrastrutturale dei servizi».*

---

**24.504**

LUMIA, MERCATALI

*Al comma 2, dopo le parole: «per le regioni a statuto speciale i cui livelli di reddito pro capite» aggiungere le seguenti: «dei servizi e delle infrastrutture».*

---

**24.505**

LUMIA, MERCATALI

*Al comma 2, dopo le parole: «lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione, di solidarietà» aggiungere le seguenti: «e di fiscalità compensativa e di vantaggio».*

---

**24.506**

LUMIA

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) definiscono in modo pattizio la piena attuazione delle norme per le regioni a statuto speciale che nei loro statuti prevedano condizioni di maggiore vantaggio nell'accertamento e riscossione dei redditi delle imprese che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi».

---

**24.507**

POLI BORTONE

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) individuano, per le aree sottosviluppate, forme di fiscalità di sviluppo, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera hh), ed alle condizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d).».

---

**24.508**

VITALI, ADAMO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni a statuto speciale e province autonome di cui al comma 1, acquisisce il parere delle Commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

---

**24.509**

PARDI, MASCITELLI, DE TONI, ASTORE, BELISARIO, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**24.510**

SANNA, CECCANTI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Governo, nell'ambito delle competenze previste in relazione alle norme di attuazione delle regioni speciali di cui al comma 1, acquisisce il parere delle commissioni parlamentari competenti prima di emanare i relativi decreti legislativi.».

---

**24.700**

PARDI, BELISARIO, MASCITELLI, DE TONI, LANNUTTI, ASTORE, PEDICA, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, RUSSO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**Art. 25.**

**25.700**

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**25.500**

STRADIOTTO, ADAMO, AGOSTINI, BAIO, BARBOLINI, BASTICO, BIANCO, CARLONI, CECCANTI, CRISAFULLI, FONTANA, GIARETTA, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LUMIA, Mauro Maria MARINO, MERCATALI, MORANDO, PROCACCI, Nicola ROSSI, SANNA, VITALI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 25.**

*(Revisione della dimensione del sistema perequativo)*

1. A seguito della conclusione della fase di transizione di cui all'articolo 20, la dimensione del fondo perequativo a favore dei territori regionali di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c*) è rivista con cadenza triennale. Se nel corso del triennio l'evoluzione degli elementi che entrano nella determinazione dell'entità di tale fondo, in termini di fabbisogni standard e di capacità fiscali, è tale da comportare uno scostamento della dimensione del fondo perequativo rispetto a quella stabilita all'inizio del triennio superiore ad una misura percentuale determinata con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, lo Stato rivede l'entità del finanziamento del medesimo Fondo perequativo».

---

**25.501**

LANNUTTI, ASTORE, DE TONI, BELISARIO, PARDI, MASCITELLI, CARLINO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'attuazione della presente legge non deve comportare nuovi o maggiori oneri».

---

## **25.701**

BALDASSARRI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Il limite di pressione fiscale complessiva dato dal rapporto programmatico tra il totale di tributi e dei contributi e il PIL è determinato annualmente nel Documento di programmazione economica e finanziaria. L'Attuazione della presente legge e, comunque, l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della stessa, assicura il rispetto di tale limite e definisce di conseguenza il riparto del prelievo tra i vari livelli di governo. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi la pressione fiscale complessiva non può superare il 42 per cento. Entro i tre successivi anni rispetto a quelli del periodo precedente tale percentuale non può superare il 40 per cento; successivamente a tale termine detta percentuale non può superare quella della media degli Stati membri dell'Unione europea del precedente anno.

2-ter. Entro il mese di novembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, trasmette al Parlamento una relazione sull'andamento reale delle entrate tributarie e contributive con specifico riguardo alla pressione fiscale complessiva dell'anno in corso e agli eventuali scostamenti della stessa rispetto agli andamenti programmatici».

---

## **Titolo**

### **Tit.1**

BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, CECCANTI, Mauro Maria MARINO, PROCACCI, SANNA, VITALI

*Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«e in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali».

---

